SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 132° — Numero 164**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 15 luglio 1991** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Università di Siena

Università di Ancona

Università di Pisa

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 39

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia nel periodo 16 marzo-15 giugno 1991 non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica.

91A2777

SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

MINISTERO DEL TESORO

Situazione di bilancio al 31 dicembre 1990.

91A3120

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 12 luglio 1991, n. 205.

Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 1991, n. 155, recante interventi urgenti per la sede dell'Istituto tecnico commerciale «Gaetano Salvemini» di Casalecchio di Reno.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 16 maggio 1991, n. 155, recante interventi urgenti per la sede dell'Istituto tecnico commerciale «Gaetano Salvemini» di Casalecchio di Reno.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 31 dicembre 1990, n. 425, e 11 marzo 1991, n. 75.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 luglio 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MISASI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 16 maggio 1991, n. 155, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 113 del 16 maggio 1991.

I DD. LL. n. 425/1990 e n. 75/1991, non convertiti in legge per inutile decorso dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 59 dell'11 marzo 1991 e n. 110 del 13 maggio 1991), recavano interventi urgenti per l'edilizia scolastica e universitaria e per l'arredamento scolastico.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2818):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (ANDREOTTI) e dal Ministro della pubblica istruzione (MISASI) il 16 maggio 1991.

Assegnato alla 7ª commissione (Pubblica istruzione) in sede referente, il 18 maggio 1991, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 21 maggio 1991.

Esaminato dalla 7ª commissione il 23 maggio 1991, 29 maggio 1991 e 30 maggio 1991.

Relazione scritta annunciata il 7 giugno 1991 (atto n. 2818/*A* - relatore sen. MANZINI).

Esaminato in aula e approvato il 20 giugno 1991.

Camera dei deputati (atto n. 5769):

Assegnato alla VII commissione (Cultura), in sede referente, il 21 giugno 1991, con pareri delle commissioni I, V e VIII.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 3 luglio 1991.

Esaminato dalla VII commissione il 3 luglio 1991.

Esaminato in aula l'8 luglio 1991 e approvato il 10 luglio 1991.

91G0252

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 7 giugno 1991, n. 206.

Regolamento recante recepimento delle direttive comunitarie n. 88/380/CEE del 13 giugno 1988 e n. 89/2/CEE del 15 dicembre 1988 riguardanti il settore sementiero.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, sul coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto in particolare l'art. 20, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n. 183, che ha stabilito che con decreti dei Ministri interessati sarà data attuazione alle direttive emanate dalla Comunità economica europea per le parti in cui si modifichino modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di altre direttive della Comunità economica europea già recepite nell'ordinamento nazionale;

Visto l'art. 5 della legge 9 marzo 1989, n. 86;

Vista la direttiva del Consiglio n. 88/380/CEE del 13 giugno 1988 che modifica le direttive n. 66/400/CEE, n. 66/401/CEE, n. 66/402/CEE, n. 66/403/CEE, n. 69/208/CEE, n. 70/457/CEE e n. 70/458/CEE, concernenti rispettivamente la commercializzazione delle sementi di barbabietole, nelle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali, dei tuberi seme di patate, delle sementi di piante oleaginose e da fibra e delle sementi di ortaggi ed il catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole;

Vista la direttiva della Commissione n. 89/2/CEE del 15 dicembre 1988 che modifica la direttiva n. 66/402/CEE, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali;

Considerato che le modifiche apportate dalle citate direttive n. 88/380/CEE del 13 giugno 1988 e n. 89/2/CEE del 15 dicembre 1988 alle norme vigenti in materia di commercializzazione delle sementi, devono essere recepite nella legislazione italiana e presentano caratteristiche di ordine esclusivamente tecnico;

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, contenente la disciplina dell'attività sementiera;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, recante modifiche ed integrazioni alla citata legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, modificato ed integrato con decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1981, n. 809, 18 gennaio 1984, n. 27 e 10 giugno 1987, n. 308, nonché con decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie in data 14 dicembre 1987, n. 600;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 8 giugno 1978, n. 373 e 10 maggio 1982, n. 517, nonché il decreto 14 dicembre 1987 del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, che hanno apportato modifiche ed integrazioni alla succitata legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Vista la direttiva n. 66/400/CEE del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole, modificata da ultimo dalla direttiva n. 88/95/CEE dell'8 gennaio 1988, recepita quest'ultima con decreto ministeriale 29 aprile 1989 (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 62 del 15 marzo 1990);

Vista la direttiva n. 66/401/CEE del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere, modificata da ultimo dalla direttiva n. 87/480/CEE in data 9 settembre 1987;

Vista la direttiva n. 66/402/CEE del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione di sementi di cereali, modificata da ultimo dalla direttiva n. 87/120/CEE del 14 gennaio 1987, recepita quest'ultima con decreto ministeriale 27 aprile 1989 (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 62 del 15 marzo 1990);

Vista la direttiva n. 66/403/CEE del 14 giugno 1966 relativa alla commercializzazione dei tuberi-semi di patate, modificata da ultimo dalla direttiva n. 87/374/CEE del 13 luglio 1987;

Vista la direttiva n. 69/208/CEE del 30 giugno 1969, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra, modificata da ultimo dalla direttiva n. 87/480/CEE del 9 settembre 1987;

Vista la direttiva n. 70/457/CEE del 29 settembre 1970, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, modificata da ultimo dalla direttiva n. 86/155/CEE del 22 aprile 1986;

Vista la direttiva n. 70/458/CEE del 29 settembre 1970 relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi modificata da ultimo dalla direttiva n. 87/481/CEE del 9 settembre 1987;

Considerato che i principi fissati in sede comunitaria con le citate direttive n. 66/400/CEE, n. 66/401/CEE, n. 66/402/CEE, n. 66/403/CEE, n. 69/208/CEE, n. 70/457/CEE, n. 70/458/CEE sono state recepite nella legislazione italiana mediante l'adozione delle norme di cui alla legge 25 novembre 1971, n. 1096 e relativo regolamento di esecuzione adottato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e legge 20 aprile 1976, n. 195, e successive modifiche ed integrazioni;

Ritenuto pertanto che occorre provvedere a dare attuazione alle citate direttive n. 88/380/CEE e n. 89/2/CEE ai sensi dell'art. 20, comma 1, della citata legge 16 aprile 1987, n. 183;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge n. 400 del 23 agosto 1988;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 6 dicembre 1990;

Effettuata la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in forza dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in data 26 aprile 1991;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. L'allegato 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, modificato dalla direttiva n. 88/95/CEE dell'8 febbraio 1988, recepita con decreto ministeriale del 27 aprile 1989 (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 62 del 15 marzo 1990) che ha modificato l'allegato 1 della direttiva n. 66/400/CEE del 14 giugno 1966, è modificato con l'aggiunta del seguente periodo al punto *A* - Barbabietole:

«I diversi tipi di varietà, compresi i componenti, portasemi ed emittenti di polline, destinati alla certificazione, possono essere specificati e definiti conformemente alla procedura prevista dall'art. 24 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065».

2. Dopo il primo comma dell'art. 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è aggiunto il comma seguente:

«Gli imballaggi di sementi di base o di sementi certificate di produzione nazionale o importate devono essere muniti, in vista della loro commercializzazione sul territorio, del cartellino del produttore o dell'importatore. Tale cartellino è prodotto in modo da non poter essere confuso con l'etichetta ufficiale di cui al medesimo art. 11, punto a, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065».

3. Ai sensi della decisione n. 89/540/CEE del 22 settembre 1989 concernente l'esperimento comunitario sulle ispezioni non ufficiali in campo ai fini della certificazione, all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è aggiunto il seguente comma:

«Al fine di trovare migliori alternative a taluni elementi del regime di certificazione, si può decidere l'organizzazione, in condizioni specifiche, di esperimenti temporanei a livello comunitario, conformemente alla procedura di cui all'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065. La durata di un esperimento non deve superare 7 anni».

4. L'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è modificato come segue:

«Le sementi di barbabietole provenienti direttamente da sementi di base ufficialmente certificate in uno o più Stati membri, o in un Paese terzo al quale sia stata concessa l'equivalenza conformemente al comma 3 dell'art. 40 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, e le sementi di barbabietole e raccolte in un altro Stato membro devono, a richiesta e fatte salve le disposizioni della direttiva n. 70/457/CEE, recepita con il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, essere certificate ufficialmente come sementi certificate in ciascuno degli Stati membri, se sono state sottoposte sul campo di produzione ad un'ispezione che soddisfi le condizioni previste dall'allegato 7, lettera *C*, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, per la categoria interessata e se è stata constatata, al momento di un esame ufficiale, la rispondenza alle condizioni previste all'allegato 6, lettera *A* per la stessa categoria del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.

Allorché in questi casi le sementi sono state prodotte direttamente a partire da sementi ufficialmente certificate di generazioni anteriori alle sementi di base, può essere autorizzata anche la certificazione ufficiale come sementi di base, se le condizioni previste per tale categoria sono state rispettate.

Le sementi di barbabietola raccolte in un altro Stato membro e destinate ad essere certificate conformemente a quanto previsto al comma precedente, devono essere confezionate e provviste di un'etichetta ufficiale rispondente alle condizioni di cui all'allegato 5, III - Barbabietola, lettere *A* e *B* del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, conformemente a quanto previsto dall'art. 10-*bis* ed 11 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica e devono essere accompagnate da un documento ufficiale rispondente alle condizioni di cui al medesimo allegato 5, lettera *C*.

Le sementi di barbabietola provenienti direttamente da sementi di base ufficialmente certificate in uno o più Stati membri o in un Paese terzo a cui è stata concessa l'equivalenza conformemente all'art. 40, comma 3, della legge 25 novembre 1971, n. 1096 e raccolte in un Paese terzo devono, a richiesta, essere certificate ufficialmente come sementi certificate in ciascuno Stato membro in cui le sementi di base sono state prodotte o certificate ufficialmente, se sono state sottoposte sul campo di produzione ad una ispezione che soddisfi le condizioni previste in una decisione di equivalenza presa conformemente all'art. 40, comma 3, della legge 25 novembre 1971, n. 1096, per la categoria interessata e se si è constatato, al momento di un esame ufficiale, che sono state rispettate le condizioni previste all'allegato 6, lettera *A*, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, per la stessa categoria».

5. L'allegato 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, I, lettera *C*, a, è modificato come segue:

«4) specie, indicata almeno in caratteri latini con la sua denominazione botanica che può essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori o con il suo nome comune, o con entrambi; indicare se si tratta di barbabietole da zucchero o da foraggio;

5) varietà indicata almeno in caratteri latini;».

6. L'allegato 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, II, lettera *A*, è modificato come segue:

«4) specie indicata almeno in caratteri latini. Indicare se si tratta di barbabietole da zucchero o da foraggio;

5) varietà, indicata almeno in caratteri latini;».

7. All'allegato 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è aggiunto il seguente paragrafo III - Barbabietola:

«ETICHETTA E DOCUMENTO PREVISTI NEL CASO DI SEMENTI NON DEFINITIVAMENTE CERTIFICATE E RACCOLTE IN UN ALTRO STATO MEMBRO.

A) Indicazioni prescritte per l'etichetta:

- Autorità responsabile dell'ispezione sul campo di produzione e Stato membro o sigla dei medesimi.
- Specie, indicata almeno in caratteri latini con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori o con il suo nome comune, o con entrambi; indicazione che precisa se si tratta di barbabietole da zucchero o da foraggio.
- Varietà, indicata almeno in caratteri latini.
- Categorie.
- Numero di riferimento del campo o della partita.
- Peso netto o lordo dichiarato.
- La menzione "sementi non definitivamente certificate"

B) Colore dell'etichetta.

L'etichetta è di colore grigio.

C) Indicazione prevista per il documento.

- Autorità che rilascia il documento.
- Specie, indicata almeno in caratteri latini con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori, o con il suo nome comune, o con entrambi; indicare se si tratta di barbabietole da zucchero.

- Varietà, indicata almeno in caratteri latini.
- Categoria.
- Numero di riferimento delle sementi utilizzate ed indicazione del Paese o dei Paesi che hanno effettuato la certificazione delle sementi.
- Numero di riferimento del campo o della partita.
- Superficie coltivata per la produzione della partita oggetto del documento.
- Quantità di sementi raccolte e numero di colli.
- Attestato che sono state soddisfatte le condizioni previste per la coltura da cui le sementi provengono.
- Se del caso, i risultati delle analisi preliminari delle sementi».

Art. 2.

1. Nell'allegato 2 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, punto 1, lettera a, dopo i termini «Arrhenatherum elatius (L) Beauv. ex J. et K. Presl.» sono inseriti i termini:

«Bromus catharticus Vahl — Bromo
Bromus sitchensis Trin. — Bromo dell'Alaska».

2. Nell'allegato 1 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, punto 2 dopo i termini «Brassica oleracea L. convar acephala (DC.) Alef. var medullosa thell + var. viridis L.» è aggiunto il termine:

Phacelia tanacetifolia Benth — Facelia»

3. Nell'allegato 6, I, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, alla lettera *C*, II è aggiunto il seguente punto 3:

«I diversi tipi di varietà, compresi i componenti, compresi i miscugli, destinati alla certificazione possono essere specificati e definiti conformemente alla procedura prevista dall'art. 23 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065».

4. L'allegato 5, I, *B*, a, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, viene così modificato:

«4) specie indicata almeno con la sua denominazione botanica che può essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori, in caratteri latini;

5) varietà indicata almeno in caratteri latini».

5. Nell'allegato 5, I, *B*, a, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, dopo il punto 13 è aggiunto il seguente periodo:

«Le disposizioni contenute nei punti 4 e 5 diventano facoltative riguardo a talune specie e, ove opportuno, per periodi limitati, laddove sia stato appurato che gli inconvenienti derivanti dal rispetto di tale obbligo superano i vantaggi previsti per la commercializzazione dei semi».

6. L'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è modificato come segue:

«Le sementi di piante foraggere: provenienti direttamente da sementi di base o da sementi certificate ufficialmente in uno o più Stati membri o in un Paese terzo a cui sia stata concessa l'equivalenza conformemente al comma 3 dell'art. 40 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, o provenienti direttamente dall'ibridazione di sementi di base ufficialmente certificate in uno Stato membro con sementi di base ufficialmente certificate in siffatto Paese terzo e, raccolte in un altro Stato membro devono, a richiesta e senza pregiudizio delle disposizioni della direttiva n. 70/457/CEE, recepita con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, essere certificate ufficialmente come sementi certificate in ciascuno degli Stati membri, se sono state sottoposte sul campo di produzione ad un'ispezione che soddisfi le condizioni previste all'allegato 7, lettera *B*, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, per la categoria interessata e se è stato constatato, al momento di un esame ufficiale, che sono state rispettate le condizioni previste all'art. 6, lettera *C*, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica per la stessa categoria.

Allorché in questi casi le sementi sono state prodotte direttamente a partire da sementi ufficialmente certificate di riproduzioni anteriori alle sementi di base, può essere autorizzata anche la certificazione ufficiale come sementi di base, se le condizioni previste per tale categoria sono state rispettate.

Le sementi di piante foraggere raccolte in un altro Stato membro e destinate ad essere certificate conformemente a quanto previsto al comma precedente, devono essere confezionate e provviste di un'etichetta ufficiale rispondente alle condizioni di cui all'allegato 5, III - Foraggere, lettere *A* e *B*, conformemente all'art. 10-*bis* e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, ed essere accompagnate da un documento rispondente alle condizioni di cui al medesimo allegato, lettera *C*.

Le sementi di piante foraggere provenienti direttamente da sementi di base o da sementi certificate ufficialmente certificate in uno o più Stati membri o in un Paese terzo a cui sia stata concessa l'equivalenza conformemente al comma 3 dell'art. 40 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, o provenienti direttamente dall'ibridazione di sementi di base ufficialmente certificate in uno Stato membro con sementi di base ufficialmente certificate in siffatto un Paese terzo, e raccolte in, un Paese terzo, debbono, a richiesta, essere certificate ufficialmente come sementi certificate in ciascuno Stato membro in cui le sementi di base o le suddette sementi certificate sono state prodotte o certificate ufficialmente, se sono state sottoposte sul campo di produzione ad un'ispezione che soddisfa le condizioni previste in una decisione di equivalenza presa conformemente all'art. 40, comma 3, della legge 25 novembre 1971, n. 1096, per la categoria interessata e se è stato constatato al momento di un esame ufficiale, che sono state rispettate le condizioni previste all'allegato 6, lettera *C*, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, per la stessa categoria».

7. Nell'allegato 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, lettera *B*, alla prima colonna della tabella, dopo i termini «Brassica Spp.» sono inseriti ogni volta i termini «Phacelia tanacetifolia».

8. Nell'allegato 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, I, lettera *C*, A - tavola, dopo le linee Arrhenatherum elatius e Brassica oleracea convar. acephala sono inserite rispettivamente le seguenti linee:

	2	4	5	6	7	8	12	13	14
Bromus catharticus	75(a)	97	1,5	1,0	0,5	0,3	0(g)	0(j)(k)	10(n)
Bromus sitchensis	75(a)	97	1,5	1,0	0,5	0,3	0(g)	0(j)(k)	10(n)
e									
Phacelia tanacet.	80(a)	96	1,0	1,5			0	0(j)(k)	

9. Nell'allegato 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, II, punto 2 A - tavola, dopo le linee Arrhenatherum elatius e Brassica oleracea convar. aceephala sono inserite le linee:

	2	3	4	5	6	7	8
Bromus catharticus	0,4	20	5	5	5		(j)
Bromus sitchensis	0,4	20	5	5	5		(j)
e							
Phacelia tanacet.	0,3	20					

10. Nell'allegato 2 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, lettera *B*, dopo le linee Arrhenatherum elatius e Brassica oleracea convar. acephala sono inserite rispettivamente le seguenti linee:

	2	3	4
Bromus catharticus	10	200	200
Bromus sitchensis	10	200	200
e			
Phacelia tanacetifolia	10	300	40

11. L'allegato 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, I, *B*, a, viene così modificato:

«4) specie, indicata con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori, in caratteri latini;

5) varietà, indicata almeno in caratteri latini».

12. Nell'allegato 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, I, *B*, b, al punto 5 dopo specie è aggiunto il testo seguente: «indicata almeno con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori, in caratteri latini».

13. Nell'allegato 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, I, *B*, b, dopo il punto 10 è aggiunto il seguente periodo «Le disposizioni contenute al punto 5 diventano facoltative riguardo a talune specie e, ove opportuno, per periodi limitati, laddove sia stato appurato che gli inconvenienti derivanti dal rispetto di tale obbligo superano i vantaggi previsti per la commercializzazione di semi».

14. Nell'allegato 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, I, *B*, c, al punto 4 dopo i termini «indicate secondo le specie e, se necessario, le varietà» sono aggiunti i termini «indicate in entrambi i casi almeno in caratteri latini».

15. Nell'allegato 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, I, *B*, c, al punto 4 nota 10, i termini «al fornitore» sono sostituiti da «all'acquirente».

16. L'allegato 5 II del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, *B*, a, è così modificato:

«4) specie, indicata almeno in caratteri latini;

5) varietà indicata almeno in caratteri latini».

17. Nell'allegato 5, II del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, *B*, b, al punto 4 è aggiunto il testo seguente: «indicata almeno in caratteri latini».

18. Nell'allegato 5 II del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, *B*, c, al punto 7 è aggiunto il testo seguente: «indicate in entrambi i casi almeno in caratteri latini».

19. Nell'allegato 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è aggiunto il seguente paragrafo III - Foraggere:

«ETICHETTA E DOCUMENTO PREVISTI NEL CASO DI SEMENTI NON DEFINITIVAMENTE CERTIFICATE E RACCOLTE IN UN ALTRO STATO MEMBRO.

A. Indicazioni prescritte per l'etichetta.

- Autorità responsabile dell'ispezione sul campo di produzione e Stato membro o sigla dei medesimi.

- Specie, indicata almeno con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori, in caratteri latini.

- Varietà indicata almeno in caratteri latini.

- Categoria.

- Numero di riferimento del campo e della partita.

- Peso netto o lordo dichiarato.

- La menzione "sementi non definitivamente certificate".

Le disposizioni contenute al 2 e 3 alinea sono facoltative, avendo riguardo a talune specie e, ove opportuno, per periodi limitati, laddove sia stato appurato che gli inconvenienti derivanti dal rispetto di tale obbligo superano i vantaggi previsti per la commercializzazione dei semi.

B. Colore dell'etichetta.

L'etichetta è di colore grigio.

C. Indicazioni prescritte per il documento.

- Autorità che rilascia il documento.

- Specie, indicata almeno con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori, in caratteri latini.

- Categoria.

- Numero di riferimento delle sementi utilizzate e nome del Paese o dei Paesi che hanno effettuato la certificazione delle sementi.

- Numero di riferimento del campo o della partita.

- Superficie coltivata per la produzione della partita coperta dal documento.

- Quantità delle sementi raccolte e numero dei colli.

- Numero di generazioni dopo le sementi di base, nel caso di sementi certificate.

- Attestato che sono state soddisfatte le condizioni prescritte per la coltura da cui provengono le sementi.

- Se del caso, risultati delle analisi preliminari delle sementi».

Art. 3.

1. All'allegato I della legge 25 novembre 1971, n. 1096, modificato dalla direttiva n. 86/320/CEE recepita nella legislazione nazionale con decreto ministeriale 27 aprile 1989 (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 62 del 15 marzo 1990) dopo i termini: «Sorghum sudanense (Piper) Stapf erba sudanese» sono aggiunti i termini: «X Triticosecale Wittm. Triticale».

2. L'art. 22, lettera *A)*, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, viene così modificato:

«*A)* Sementi di base (avena, orzo, riso, scagliola, segale, triticale, frumento, frumento duro e spelta, comunque diversi dagli ibridi).

Inoltre è aggiunto il seguente punto:

A-bis) Sementi di base (ibridi di avena, orzo, riso, segale, frumento, frumento duro e spelta):

a) destinate alla produzione di ibridi;

b) che, conformemente alle norme di cui all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, soddisfano le condizioni fissate dagli allegati 6, I, *B* e 7, *A* del medesimo decreto del Presidente della Repubblica per le sementi di base e

c) per le quali nel corso di un esame ufficiale sia stata constatata la rispondenza alle suddette condizioni».

3. L'art. 22, lettera *C*, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, viene così modificato: «Sementi certificate (scagliola diversa dagli ibridi, segale, sorgo, erba sudanese, granturco e ibridi di avena, orzo, riso, frumento, frumento duro e spelta)».

4. L'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, lettera *D* viene così modificato: «Sementi certificate di prima riproduzione (avena, orzo, riso, triticale, frumento, frumento duro e spelta, comunque diversi dagli ibridi».

5. All'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, la lettera *E* viene così modificata: «Sementi certificate di seconda riproduzione (avena, orzo, riso, triticale, frumento, frumento duro e spelta, comunque diversi dagli ibridi)».

6. All'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è aggiunto il seguente comma:

«Le modifiche apportate con il seguente decreto che recepisce le direttive comunitarie n. 88/380/CEE e n. 89/2/CEE, per includere gli ibridi di scagliola, segale e triticale, sono adottate conformemente all'art. 40 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065. I diversi tipi di varietà compresi i componenti destinati alla certificazione, possono essere specificati e definiti conformemente alle procedure di cui all'art. 40 della legge 25 novembre 1971, n. 1096. Le definizioni di cui all'art. 22 *B* del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, saranno adottate secondo la stessa procedura».

7. All'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è aggiunto il seguente comma:

«Può essere autorizzata la commercializzazione sul territorio nazionale delle sementi di triticale con facoltà germinativa ridotta all'80% rispetto a quella richiesta nell'allegato 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065. Se in tali casi le sementi di triticale non soddisfano le condizioni del sopracitato allegato 6 per quanto riguarda la facoltà germinativa nei limti sopraddetti, questo elemento nonché il fatto che le sementi sono destinate ad essere commercializzate unicamente nel territorio nazionale interessato, sono specificati sull'etichetta conformemente all'art. 11 della legge 25 novembre 1971, n. 1096».

8. Il testo dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è sostituito dal seguente:

«Le sementi di cereali provenienti direttamente da sementi di base o da sementi certificate di prima riproduzione ufficialmente certificate in uno o più Stati membri o in un Paese terzo al quale sia stata concessa l'equivalenza conformemente all'art. 40, terzo comma, della legge 25 novembre 1971, n. 1096, o provenienti direttamente dall'ibridazione di sementi di base ufficialmente certificate in uno Stato membro con sementi di base ufficialmente certificate in un siffatto Paese terzo, e raccolte in ambito CEE devono essere certificate ufficialmente come sementi certificate in ciascuno degli Stati membri, se sono state sottoposte sul campo di produzione ad un'ispezione che soddisfi le condizioni previste all'allegato 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, lettera *A*, per la categoria interessata e se è stato constatato, al momento di un esame ufficiale, che sono state rispettate le condizioni previste dall'allegato 6, I, lettera *B* - Cereali del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, per la stessa categoria.

Allorché in questi casi le sementi sono state prodotte direttamente a partire da sementi ufficialmente certificate di riproduzioni anteriori alle sementi di base, può essere autorizzata anche la certificazione ufficiale come sementi di base, se le condizioni previste per tale categoria sono state rispettate.

Le sementi di cereali raccolte in un altro Stato membro e destinate ad essere certificate conformemente al comma precedente, devono essere confezionate e contraddistinte da un'etichetta ufficiale rispondente alle condizioni di cui all'allegato 5, I, *A* del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e accompagnate da un documento ufficiale rispondente alle condizioni di cui all'allegato 5, III - Cereali, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica.

Le sementi di cereali provenienti direttamente dalle sementi di base o da sementi certificate di prima riproduzione ufficialmente certificate in uno o più Stati membri o in un Paese terzo al quale sia stata concessa l'equivalenza conformemente al terzo comma dell'art. 40 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, o provenienti direttamente dall'ibridazione di sementi di base ufficialmente certificate in uno Stato membro con sementi di base ufficialmente certificate in un siffatto Paese terzo e raccolte in un Paese terzo devono, a richiesta, essere certificate ufficialmente come sementi certificate in ciascuno Stato membro in cui le sementi di base sono state prodotte o certificate ufficialmente, se sono state sottoposte sul campo di produzione ad un'ispezione che soddisfi le condizioni previste dall'allegato 7, lettera *A*, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, per la categoria interessata e se è stato constatato al momento di un esame ufficiale, che sono state rispettate le condizioni previste dall'allegato 6, lettera *B* - Cereali, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, per la stessa categoria».

9. Nell'allegato 7, *A*, punto 2 (tabella), del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, prima della linea Zea mays è inserito il testo seguente:

«*Triticosecale*, varietà ad autofecondazione:

- per la produzione di sementi base . . . . 50 m
- per la produzione di sementi certificate . 20 m».

10. Nell'allegato 7, *A* - Cereali, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, al punto *B* (numero di ispezioni in campo), alla lettera *a)*, dopo il termine «Phalaris canariensis» è inserito il termine «Triticale».

11. Nell'allegato 6, I, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, alla lettera *B* - Cereali, punto *A*, dopo i termini «Triticum spelta», sono inseriti i termini «comunque diverso dagli ibridi».

12. Nell'allegato 6, I, *B* - Cereali, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, al punto *A* è inserito il punto *A*-bis con il seguente testo:

A-bis. Varietà di Tritico secale ad autofecondazione.

Categoria	Purezza minima varietale (%)
Sementi di base.	99,7
Sementi certificate, 1ª generazione . .	99,0
Sementi certificate, 2ª generazione . .	98,0

La purezza minima varietale è esaminata principalmente mediante ispezioni sul campo di produzione effettuate secondo le condizioni stabilite nell'allegato 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065

13. Nell'allegato 6, I, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, alla lettera *B* - Cereali, A-Tavola, modificata dalla direttiva n. 88/95/CEE dell'8 gennaio 1988 recepita con decreto ministeriale 27 aprile 1989 (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 62 del 15 marzo 1990) dopo la linea Sorghum spp è inserito il testo seguente:

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Triticosecale								
- semonti di base . . .	85	98	4		1(b)	3	0(c)	1
- sementi certificate della 1ªe 2ª riproduzione	85	98	10		7	7	0(c)	3

14. Nell'allegato 2 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 (tavola), alla lettera *A*, dopo i termini «Secale cereale» è aggiunto il termine «Triticosecale».

15. Nell'allegato 5, I, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, la lettera *A* è così modificata:

«4) specie, indicata almeno con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata. senza i nomi degli autori, in caratteri latini;

5) varietà, indicata almeno in caratteri latini».

16. Nell'allegato 5, I, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, alla lettera *A*, dopo il punto 12 è inserito il seguente punto 12-*bis:*

«Le disposizioni contenute al punto 4 sono facoltative riguardo a talune specie, e ove opportuno, per periodi limitati, laddove sia stato appurato che gli inconvenienti derivanti dal rispetto di tale obbligo superano i vantaggi previsti per la commercializzazione dei semi».

17. Nell'allegato 5, I, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, alla lettera *A*, il punto 10 viene sostituito dal testo seguente:

«Nel caso di varietà ibride o linee inbred, per le sementi di base, se l'ibrido o la linea inbred cui appartengono le sementi sono state ufficialmente ammesse conformemente alla direttiva n. 70/457/CEE recepita con la legge 25 novembre 1971, n. 1096, il nome di questo componente con cui è stata ufficialmente ammessa, con o senza riferimento alla varietà finale, corredato nel caso di ibridi o linee inbred destinati unicamente a servire da componenti per varietà finali, del termine "componente";

per le sementi di base negli altri casi, il nome del componente cui appartengono le sementi di base, con un riferimento alla varietà finale, con o senza riferimento alla sua funzione (maschio o femmina) e corredata dal termine "componente";

per le sementi certificate, il nome della varietà cui appartengono le sementi certificate, corredato dal termine "ibrido"».

18. All'allegato 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è aggiunto il seguente paragrafo III - Cereali:

«ETICHETTA E DOCUMENTO PREVISTI NEL CASO DI SEMENTI NON DEFINITIVAMENTE CERTIFICATE F RACCOLTE IN UN ALTRO STATO MEMBRO.

A. Indicazioni prescritte per l'etichetta.

- Autorità responsabile dell'ispezione sul campo di produzione e Stato membro o sigla dei medesimi.

- Specie, indicata almeno con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori, in caratteri latini.

- Varietà indicata almeno in caratteri latini; nel caso di varietà (linee inbred, ibridi) destinate ad essere utilizzate esclusivamente come componenti di varietà ibride, è aggiunta la parola "componente".

- Categoria.

- Nel caso di varietà ibride, la parola ibrido.

- Numero di riferimento del campo e della partita.

- Peso netto o lordo dichiarato.

- La menzione "sementi non definitivamente certificate".

Le disposizioni contenute al 2° alinea sono facoltative, avendo riguardo a talune specie e, ove opportuno, per periodi limitati, laddove sia stato appurato che gli inconvenienti derivanti dal rispetto di tale obbligo superano i vantaggi previsti per la commercializzazione dei semi.

B. Colore dell'etichetta.

L'etichetta è di colore grigio.

C. Indicazioni prescritte per il documento.

- Autorità che rilascia il documento.

- Specie, indicata almeno con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori, in caratteri latini.

- Varietà, indicata in caratteri latini.

- Categoria.

- Numero di riferimento delle sementi utilizzate e nome del Paese o dei Paesi che hanno effettuato la certificazione delle sementi.

- Numero di riferimento del campo o della partita.

- Superficie coltivata per la produzione della partita coperta dal documento.

- Quantità delle sementi raccolte e numero dei colli.

- Numero di generazioni dopo le sementi di base, nel caso di sementi certificate.

- Attestato che sono state soddisfatte le condizioni prescritte per la coltura da cui provengono le sementi.

- Se del caso, risultati delle analisi preliminari delle sementi».

Art. 4.

Nell'allegato 5, I, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, la lettera *D* è modificata come segue:

«4) specie indicata almeno in caratteri latini con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori o con il suo nome comune, o con entrambi;

5) varietà, indicata almeno in caratteri latini».

Art. 5.

1. L'art. 21, V, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, alla lettera *A*, e l'art. 26 del medesimo decreto, alla lettera *A*, sono così modificati:

«*A)* sementi di base (tutte le specie escluso le varietà ibride di girasole.)».

2. Agli articoli 21, V, A, e 26, lettera *A*, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è aggiunta la seguente lettera:

A-bis) Sementi di base (ibridi di girasole):

1. Sementi di base di linee inbred: sementi

a) che, fatto salvo l'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, rispondono ai requisiti di cui agli allegati 6 e 7 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica per le sementi di base e,

b) per le quali al momento di un esame ufficiale sia stato constatato che esse rispondono ai suddetti requisiti.

2. Sementi di base ed ibridi semplici: sementi

a) destinate alla produzione di ibridi a tre vie o di ibridi doppi,

b) che, fatto salvo quanto disposto all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, rispondono ai requisiti fissati agli allegati 6 e 7 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica per le sementi di base e

c) per le quali all'atto di un esame ufficiale sia stato constatato che esse rispondono ai suddetti requisiti».

3. All'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, al punto A è aggiunto il seguente paragrafo: «I diversi tipi di varietà, compresi i componenti, destinati alla certificazione alle condizioni della presente norma, possono essere specificati e definiti conformemente alle procedure di cui all'art. 40 della legge 25 novembre 1971, n. 1096».

4. L'allegato 5, I, lettera *E*, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è così modificato:

«4) specie, indicata almeno con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata e senza i nomi degli autori, in caratteri latini;

5) varietà, indicata almeno in caratteri latini».

5. Nell'allegato 5, I, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, alla lettera *E* è inserito il seguente punto 5-*bis:*

«Le disposizioni contenute al punto 4 sono facoltative, riguardo a talune specie e, ove opportuno, per periodi limitati, laddove sia stato appurato che gli inconvenienti derivanti dal rispetto di tale obbligo superano i vantaggi previsti per la commercializzazione dei semi».

6. L'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, viene modificato come segue:

«Le sementi di piante oleaginose e da fibra provenienti direttamente da sementi di base o da sementi certificate di prima riproduzione ufficialmente certificate in uno o più Stati membri o in un Paese terzo a cui sia stata concessa l'equivalenza conformemente all'art. 40, terzo comma, della legge 25 novembre 1971, n. 1096, o provenienti direttamente dall'ibridazione di sementi di base ufficialmente certificate in uno Stato membro con sementi di base ufficialmente certificate in un siffatto Paese terzo, e raccolte in un altro Stato membro, devono a richiesta e senza pregiudizio delle disposizioni contenute nella direttiva n. 70/457/CEE recepita con la legge 25 novembre 1971, n. 1096, essere certificate ufficialmente come sementi certificate in ciascuno degli Stati membri, se sono state sottoposte sul campo di produzione ad un'ispezione che soddisfi le condizioni previste all'allegato 7, lettera *E*, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, per la categoria interessata e se è stato constatato, al momento di un esame ufficiale, che sono state rispettate le condizioni previste all'allegato 6, lettera *D*, del medesimo decreto per la stessa categoria.

Allorché in questi casi le sementi sono state prodotte direttamente a partire da sementi ufficialmente certificate di riproduzione anteriore alle sementi di base, gli Stati membri possono autorizzare anche la certificazione ufficiale come sementi di base, se le condizioni previste per tale categoria sono state rispettate.

Le sementi di piante oleaginose e da fibra raccolte in un altro Stato membro e destinate ad essere certificate conformemente al paragrafo 1, devono essere confezionate e provviste di un'etichetta ufficiale rispondente alle condizioni di cui all'allegato 5, III - Oleaginose e da fibra, lettere *A* e *B* del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, ed accompagnate da un documento ufficiale rispondente alle condizioni di cui al medesimo allegato 5, III, lettera *C*.

Le sementi oleaginose e da fibra provenienti direttamente da sementi di base o da sementi certificate di prima riproduzione ufficialmente certificate in uno o più Stati membri o in un Paese terzo a cui sia stata concessa l'equivalenza conformemente al terzo comma dell'art. 40 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, o provenienti direttamente dall'ibridazione di sementi di base ufficialmente certificate in uno Stato membro con sementi di base ufficialmente certificate in un siffatto Paese terzo e raccolte in un Paese terzo devono, a richiesta, essere certificate ufficialmente come sementi certificate in ciascuno Stato membro in cui le sementi di base sono state prodotte e certificate ufficialmente, se sono state sottoposte sul campo di produzione ad un'ispezione che soddisfi le condizioni previste all'art. 40, comma 3, della legge 25 novembre 1971, n. 1096, per la categoria interessata e se è stato constatato, al momento di un esame ufficiale, che sono state soddisfatte le condizioni previste all'allegato 6, I, lettera *D*, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, per la stessa categoria».

7. Nell'allegato 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, lettera *E*, Oleaginose e da fibra (tabella), sono soppressi i termini: «Helianthus annuus».

8. Nell'allegato 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, lettera *E*, Oleaginose e da fibra (tabella), è aggiunto il testo seguente:

Helianthus annuus

per la produzione di sementi di base di ibridi	1.500 m
per la produzione di sementi di base di varietà diverse dagli ibridi	750 m
per la produzione di sementi certificate	500 m

9. Nell'allegato 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, lettera *E*, il testo del punto 3 è sostituito dal testo seguente:

«3. La coltura deve possedere sufficienti identità e purezza varietale oppure, nel caso di una coltura di una linea inbred di Helianthus annuus, sufficienti identità e purezza relativamente ai suoi caratteri.

Per la produzione di sementi di varietà ibride di Helianthus annuus le suddette disposizioni si applicano anche ai caratteri dei componenti compresa maschio sterilità o ristorazione della fertilità.

In particolare, le colture di Brassica juncea, Brassica nigra, Cannabis sativa, Carthamus tinctorius, Carum carvi, Gossypium spp e gli ibridi di Helianthus annuus devono rispondere alle norme o alle condizioni seguenti:

A. Brassica juncea, Brassica nigra, Cannabis sativa, Carthamus tinctorius, Carum carvi e Gossypium spp:

il numero di piante della coltura riconoscibili come manifestamente non conformi alle varietà non può superare:

1 per 30 m² per le sementi di base;
1 per 10 m² per le sementi certificate.

B. Ibridi di Helianthus:

a) la percentuale in numero di piante riconoscibili come manifestamente non conformi alla linea inbred o al componente non può superare:

aa) per la produzione di sementi di base:

i) linea inbred 0,2

ii) ibridi semplici
- genitore maschile, piante che hanno emesso polline allorché il 2% o più delle piante femminili presentano fiori ricettivi. 0,2
- genitore femminile 0,5

bb) per la produzione di sementi certificate:

- componente maschile, piante che hanno emesso polline allorché il 2% o più delle piante femminili-presentano fiori ricettivi. 0,5
- componente femminile 1,0

b) Per la produzione di sementi di varietà ibride, devono essere rispettate le norme o le altre condizioni seguenti:

aa) le piante del componente maschile emettono polline sufficiente durante la fioritura delle piante del componente femminile;

bb) se il componente femminile presenta stigmi ricettivi, la percentuale di piante di tale componente che hanno emesso o emettono il polline non deve superare lo 0,5;

cc) per la produzione di sementi di base la percentuale totale in numero di piante del componente femminile riconoscibile come manifestamente non conformi alla linea inbred o al componente e che hanno emesso o stanno emettendo il polline non deve superare lo 0,5;

dd) qualora non possano essere soddisfatte le condizioni di cui all'allegato 6, I, lettera *D*, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono rispettate le seguenti condizioni: un componente maschile sterile utilizzato per la produzione di sementi certificate contiene una linea o linee ristoratrici specifiche, in modo che almeno un terzo delle piante derivate dagli ibridi risultanti produca del polline apparentemente normale sotto tutti gli aspetti».

10. Nell'allegato 7, lettera *E*, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, al punto 5, il testo della lettera *B* è sostituito dal testo seguente:

«Nel caso di colture di ibridi di girasole, avrà luogo almeno undisposizioni ul compo di produzione. Nel caso di ibridi di girasole, avranno luogo almeno due ispezioni sul campo di produzione».

11. Nell'allegato 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, I, lettera *D*, I, dopo il punto 1 è inserito il testo seguente:

«1-*bis*). Qualora non possano essere soddisfatte le condizioni di cui all'allegato 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, paragrafo 3, lettera *B*, b, dd, devono essere rispettate le seguenti condizioni: se per la produzione di sementi certificate di ibridi di girasole sono stati impiegati un componente femminile sterile ed un componente maschile, che non ristorino la maschio sterilità, le sementi prodotte dal genitore maschile sterile saranno miscelate con sementi prodotte da sementi parentali interamente fertili. Il rapporto tra sementi parentali maschili sterili ed il genitore maschile fertile non deve superare il rapporto 2 : 1».

12. L'allegato 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, lettera *E*, a, è così modificato:

«4) specie indicata almeno con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata e senza i nomi degli autori, in caratteri latini;

5) varietà, indicata almeno in caratteri latini».

13. Nell'allegato 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, lettera *E*, a, è aggiunta la frase seguente:

«Le disposizioni contenute al punto 4 sono facoltative rispetto a talune specie e, ove opportuno, per periodi limitati, laddove sia stato appurato che gli inconvenienti derivanti dal rispetto di tale obbligo superano i vantaggi previsti per la commercializzazione dei semi».

14. Nell'allegato 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, lettera *E*, a), è aggiunto il seguente punto:

«9-*bis*). Nel caso di varietà ibride o linee inbred

per le sementi di base, se l'ibrido o la linea inbred cui appartengono le sementi sono state ufficialmente ammesse conformemente alla direttiva n. 70/457/CEE, recepita nella legislazione nazionale con la legge 25 novembre 1971, n. 1096:

il nome di questo componente con cui è stata ufficialmente ammessa, con o senza riferimento alla varietà finale, corredato nel caso di ibridi o linee inbred, destinati unicamente a servire da componenti per varietà finali, del termine "componente";

per le sementi di base negli altri casi:

il nome del componente cui appartengono le sementi di base, con un riferimento alla varietà finale, con o senza riferimento alla sua funzione (maschio o femmina) e corredato del termine "componente";

per le sementi certificate:

il nome della varietà cui appartengono le sementi certificate, corredato del termine "ibrido"».

15. Nell'allegato 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, lettera *E*, b, punto 5, è aggiunta la frase seguente: «indicata almeno con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata e senza i nomi degli autori in caratteri latini».

16. Nell'allegato 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, lettera *E*, b), è aggiunta la frase seguente: «Le disposizioni contenute al punto 5 sono facoltative per talune specie e, ove opportuno, per periodi limitati, laddove sia stato appurato che gli inconvenienti derivanti dal rispetto di tale obbligo superano i vantaggi previsti per la commercializzazione dei semi».

17. Nell'allegato 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1965, è aggiunto il seguente paragrafo III - Oleaginose e da fibra:

«ETICHETTA E DOCUMENTO PREVISTI NEL CASO DI SEMENTI NON DEFINITIVAMENTE CERTIFICATE E RACCOLTE IN UN ALTRO STATO MEMBRO.

A. Indicazioni prescritte per l'etichetta:

- Autorità responsabile dell'ispezione sul campo di produzione e Stato membro o sigla dei medesimi.

- Specie, indicata almeno con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori, in caratteri latini.

- Varietà indicata almeno in caratteri latini; nel caso di varietà (linee inbred, ibridi) destinate ad essere utilizzate esclusivamente come componenti di varietà ibride, è aggiunta la parola "componente".

- Categoria.

- Nel caso di varietà ibride, la parola "ibrido".

- Numero di riferimento del campo e della partita.

- Peso netto o lordo dichiarato.

- La menzione "sementi non definitivamente certificate".

Le disposizioni contenute al 2° alinea sono facoltative, avendo riguardo a talune specie e, ove opportuno, per periodi limitati, laddove sia stato appurato che gli inconvenienti derivanti dal rispetto di tale obbligo superano i vantaggi previsti per la commercializzazione dei semi.

B. Colore dell'etichetta.

L'etichetta è di colore grigio.

C. Indicazioni prescritte per il documento.

- Autorità che rilascia il documento.

- Specie, indicata almeno con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori, in caratteri latini.

- Varietà, indicata almeno in caratteri latini.

- Categoria.

- Numero di riferimento delle sementi utilizzate e nome del Paese o dei Paesi che hanno effettuato la certificazione delle sementi.

- Numero di riferimento del campo o della partita.

- Superficie coltivata per la produzione della partita coperta dal documento.

- Quantità delle sementi raccolte e numero dei colli.

- Numero di generazioni dopo le sementi di base, nel caso di sementi certificate.

- Attestato che sono state soddisfatte le condizioni prescritte per la coltura da cui provengono le sementi.

- Se del caso, risultati delle analisi preliminari delle sementi».

Art. 6.

1. All'art. 19 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, dopo il primo comma sono aggiunti i seguenti periodi:

«Nel caso di varietà (linee inbred, ibridi) che sono destinate unicamente a servire da componenti per le varietà finali, il comma 1 si applica solo se le sementi loro appartenenti devono essere commercializzate sotto il loro nome.

Dopo il 1° luglio 1992 possono essere fissate, secondo la procedura dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, le condizioni secondo le quali il comma 1 si applica anche ad altre varietà componenti. Nel frattempo, nel caso di cereali diversi dal granturco, dette disposizioni si possono applicare ad altre varietà componenti nei confronti delle sementi destinate alla certificazione nei loro territori. Le varietà componenti sono indicate come tali».

2. All'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, dopo il comma 3 è aggiunto il testo seguente: «L'esame del valore agronomico e di utilizzazione non è richiesto per l'ammissione di varietà (linee inbred, ibridi) utilizzate esclusivamente come componenti di varietà ibride che soddisfino i requisiti di distinzione, stabilità ed omogeneità previsti all'art. 19 della legge 25 novembre 1971, n. 1096».

3. All'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, dopo il comma 4 è aggiunto il testo seguente: «Nel caso di varietà per le quali non è richiesto un esame del valore agronomico e di utilizzazione, le varietà devono risultare, attraverso un esame appropriato, idonee all'uso cui si dichiarano destinate. In questi casi devono essere fissate le condizioni per l'esame».

4. All'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, dopo il settimo comma è inserito il testo seguente: «La presente disposizione non si applica nel caso di varietà (linee inbred, ibridi) che sono destinate unicamente a servire da componenti per le varietà finali».

Art. 7.

1. Nell'allegato 3 della legge 20 aprile 1976, n. 195, dopo i termini:

Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef. var. gongylodes	Cavolo rapa

sono inseriti i termini:

Brassica pekinensis (Lour.) Rupr.	Cavolo cinese

Il termine cicoria è sostituito da «cicoria di tipo Witloof, cicoria di tipo italiano (o cicoria a foglia larga)» e dopo i termini:

Cichorium intybus L. (partim).	Cicoria di tipo Witloof, cicoria di tipo italiano (o cicoria a foglia larga)

sono inseriti i termini:

Cichorium intybus L. (partim).	Cicoria industriale

2. All'art. 2 della legge 20 aprile 1976, n. 195, il punto a diventa *a-bis* e viene inserito il seguente punto *a:*

«i diversi tipi di varietà, compresi i componenti, possono essere specificati e definiti conformemente alle procedure di cui all'art. 2 della legge 20 aprile 1976, n. 195».

3. All'allegato 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, II, lettera *A*, I, al punto 1 è inserito il testo seguente: «Per la cicoria industriale la varietà deve possedere un valore agronomico e di utilizzazione soddisfacente».

4. All'art. 16-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, dopo il secondo alinea è aggiunto il testo seguente: « - nel caso di varietà di sementi da orto derivate da varietà la cui ammissione ufficiale è stata determinata conformemente alla legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modifiche attuate con legge 20 aprile 1976, n. 195, deve essere assicurato che le varietà abbiano denominazioni determinate secondo le stesse procedure».

5. All'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è aggiunto il testo seguente: «Nel caso di varietà di cui all'art. 5 della legge 20 aprile 1976, n. 195, comma secondo, l'ammissione può essere rinnovata soltanto se il nome della persona o delle persone responsabili della selezione conservatrice è stato ufficialmente registrato e pubblicato conformemente all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065».

6. L'art. 3 della legge 20 aprile 1976, n. 195, primo capoverso, è sostituito dal testo seguente:

«Le sementi di cicoria industriale non possono essere commercializzate a meno che non siano ufficialmente certificato come sementi di base o sementi certificate e non soddisfino le condizioni previste dall'allegato 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, II, lettera *A*.

Le sementi di altre specie di ortaggi non possono essere commercializzate a meno che non siano state ufficialmente certificate come sementi di base o sementi certificate o siano sementi standards e a meno che non soddisfino le condizioni di cui all'allegato 6, II, *A* del medesimo decreto del Presidente della Repubblica».

7. L'art. 3 della legge 20 aprile 1976, n. 195, ultimo capoverso, è sostituito dal testo seguente:

«In caso di varietà ampiamente note al 1° luglio 1970, sull'etichetta si può fare riferimento ad una selezione conservatrice della varietà. È vietato fare riferimento a proprietà particolari eventualmente connesse con tale selezione conservatrice.

Tale riferimento segue la denominazione varietale dalla quale deve essere chiaramente separato, preferibilmente con un trattino. Esso non prevale sulla denominazione varietale.

Dopo una data da stabilire anteriormente al 1° luglio 1992, conformemente alla procedura prevista dall'art. 6 della legge 20 aprile 1976, n. 195, sull'etichetta si potrà fare riferimento solo alle selezioni conservatrici dichiarate prima di tale data».

8. All'art. 13 della legge 20 aprile 1976, n. 195, dopo il terzo capoverso è inserito il testo seguente:

«Tranne che per i piccoli imballaggi di sementi standard, le informazioni prescritte dall'allegato 2 della medesima legge 20 aprile 1976, n. 195, sono chiaramente distinte da qualsiasi altra informazione che figuri sull'etichetta o sull'imballaggio, comprese quelle previste dal presente articolo.

Dopo il 30 giugno 1992 si può decidere, conformemente alla procedura prevista all'art. 6 della legge 20 aprile 1976, n. 195, se i piccoli imballaggi di sementi standard di tutte o di alcune specie debbano soddisfare questa norma o se le informazioni prescritte o autorizzate debbano differenziarsi in qualche modo da qualsiasi altra informazione se la caratteristica distintiva è espressamente dichiarata in quanto tale sull'etichetta o sull'imballaggio».

Art. 8.

1. All'art. 3 della legge 20 aprile 1976, n. 195, è aggiunto il seguente comma: «Nel caso di sementi di base e di sementi certificate, l'etichetta o la stampigliatura relativa al produttore devono essere redatte in modo da non poter essere confuse con l'etichetta ufficiale di cui al presente articolo».

2. All'art. 6 della legge 20 aprile 1976, n. 195, è aggiunto il seguente periodo: «Al fine di trovare migliori alternative a taluni elementi del regime di certificazione, si può decidere l'organizzazione, in condizioni specifiche, di esperimenti temporanei a livello comunitario, conformemente alla procedura di cui al primo comma del medesimo art. 6 della legge 20 aprile 1976, n. 195. La durata di un esperimento non dovrà superare 7 anni».

3. L'allegato 1 della legge 20 aprile 1976, n. 195, *A*, a, è così modificato:

«5) specie, indicata almeno in caratteri latini con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata e senza i nomi degli autori o con il suo nome comune o con entrambi;

6) varietà, indicata almeno in caratteri latini;».

4. All'art. 13 della legge 20 aprile 1976, n. 195, il testo dei primi due commi è sostituito dal seguente:

«Le sementi di ortaggi provenienti direttamente da sementi di base o da sementi certificate ufficialmente certificate in uno o piu Stati membri o in un Paese terzo conformemente all'art. 13, lettera *b*, della legge 20 aprile 1976, n. 195, o provenienti direttamente dall'ibridazione di sementi di base ufficialmente certificate in uno Stato membro con sementi di base ufficialmente certificate in un siffatto Paese terzo e raccolte in un altro Stato membro, devono, a richiesta e senza pregiudizio delle altre disposizioni del presente decreto, essere certificate ufficialmente come sementi certificate in ciascuno degli Stati membri, se sono state sottoposte sul campo di produzione ad un'ispezione che soddisfi le condizioni previste all'allegato 4 della legge 20 aprile 1976, n. 195, per

la categoria interessata e se è stato constatato, al momento di un esame ufficiale che sono state soddisfatte le condizioni previste all'allegato 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1055, II, lettera *A* per la stessa categoria.

Allorché in questi casi le sementi sono state prodotte direttamente a partire da sementi ufficialmente certificate di produzioni anteriori alle sementi di base, si può autorizzare anche la certificazione ufficiale come sementi di base, se le condizioni previste per tale categoria, sono state rispettate.

Le sementi di ortaggi raccolte in un altro Stato membro e destinate ad essere certificate conformemente al comma 1 devono essere confezionate e provviste di un'etichetta ufficiale rispondente alle condizioni di cui all'allegato 1-*bis* lettere *A* e *B*, conformemente all'art. 3 della legge 20 aprile 1976, n. 195, nonché accompagnate da un documento ufficiale rispondente alle condizioni di cui all'allegato 1-*bis* della legge 20 aprile 1976, n. 195, lettera *C*.

Le sementi di ortaggi provenienti direttamente da sementi di base o da sementi certificate ufficialmente certificate in uno o più Stati membri o in un Paese terzo a cui sia stata concessa l'equivalenza conformemente all'art. 13, lettera *c)*, della legge 20 aprile 1976, n. 195, o provenienti direttamente dall'ibridazione di sementi di base ufficialmente certificate in uno Stato membro con sementi di base ufficialmente certificate in un siffatto Paese terzo e, raccolta in un Paese terzo, devono, a richiesta, essere certificate ufficialmente come sementi certificate in ciascuno Stato membro in cui le sementi di base sono state prodotte o certificate ufficialmente, se sono state sottoposte sul campo di produzione ad un'ispezione che soddisfi le condizioni previste in una decisione di equivalenza presa conformemente all'art. 13 della legge 20 aprile 1976, n. 195, lettera *c)*, per la categoria interessata e se è stata constatata, al momento di un esame ufficiale, che sono state rispettate le condizioni previste all'allegato 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, II, lettera *A* per la stessa categoria».

5. Nell'allegato 4 della legge 20 aprile 1976, n. 195, lettera *B* è aggiunto il seguente punto:

«3) Cicoria industriale

a) Rispetto ad altre specie dello stesso genere o sottospecie. . . . . 1000 m

b) Rispetto ad altre varietà di cicoria industriale

per le sementi di base . . . . 600 m
per le sementi certificate . . . . 300 m».

6. Nell'allegato 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, II, lettera *A*, punto 2, i termini «Beta vulgaris (specie Cheltenham beet)» sono sostituiti da «Beta vulgaris (Cheltenham beet)» ed i termini «Beta vulgaris (tutte le specie)» sono sostituiti da «Beta vulgaris (diversa dalla Cheltenham beet)».

7. Nell'allegato 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, II, lettera *A* punto 2 (tabella), dopo «Cichorium intybus» sono aggiunti i termini «(partim) [cicoria di tipo Witloof, cicoria di tipo italiano (o cicoria a foglia larga)]» e dopo le linee «Brassica oleracea (altre specie) e Cichorium intybus (partim) [(cicoria di tipo Witloof, cicoria di tipo itaiano (o cicoria a forma larga)]» sono inserite rispettivamente le linee seguenti:

Brassica pekinensis	75	97	1
e			
Cichorium intybus (partim)	80	97	1
(cicoria industriale)			

8. Nell'allegato II del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, lettera *F*, (peso minimo del campione) dopo «Chicorium intybus» sono aggiunti i termini «(partim) [cicoria di tipo Witloof, cicoria di tipo italiano (o cicoria a foglia larga)]» e dopo le linee «Brassica oleracea e Cichorium intybus (partim) [cicoria di tipo Witloof, cicoria di tipo italiano (o cicoria a forma larga)]» sono inserite rispettivamente le linee seguenti:

Brassica pekinensis	20
e	
Cichorium intybus (partim) (cicoria industriale)	50

9. L'allegato 1 legge 20 aprile 1976, n. 195, lettera *A*, a, è così modificato:

«5) specie indicata almeno in caratteri latini con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata e senza i nomi degli autori o con il suo nome comune, o con entrambi.

6) varietà, indicata almeno in caratteri latini;».

10. Nell'allegato 1 legge 20 aprile 1976, n. 195, *A*, a, è aggiunto il seguente punto:

«12) nel caso di varietà ibride o linee inbred, per le sementi di base se l'ibrido o la linea inbred cui appartengono le sementi sono stati ufficialmente ammessi conformemente alla direttiva n. 88/480/CEE del 13 giugno 1988, il nome di questo componente con cui è stata ufficialmente ammessa, con o senza riferimento alla varietà finale, corredato, nel caso di ibridi o linee inbred destinati unicamente a servire da componenti per varietà finali, del termine "componente";

per le altre sementi di base, il nome del componente cui appartengono le sementi di base, con un riferimento alla varietà finale, con o senza riferimento alla sua funzione (maschio o femmina) e corredato del termine "componente";

per le sementi certificate, il nome delle varietà cui appartengono le sementi certificate, corredate del termine "ibrido"».

11. L'allegato 2 della legge 20 aprile 1976, n. 195, a, è così modificato:

«4) specie, indicata almeno in caratteri latini;

5) varietà, indicata almeno in caratteri latini;».

12. Alla legge 20 aprile 1976, n. 195, è aggiunto il seguente allegato 1-*bis*:

«ETICHETTA E DOCUMENTO PREVISTI NEL CASO DI SEMENTI NON DEFINITIVAMENTE CERTIFICATE E RACCOLTE IN UN ALTRO STATO MEMBRO.

A. Indicazioni prescritte per l'etichetta

- Autorità responsabile dell'ispezione sul campo di produzione e Stato membro o sigla dei medesimi.

- Specie, indicata almeno con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori, o con il suo nome comune, o con entrambi in caratteri latini.

- Varietà indicata almeno in caratteri latini.

- Categoria.

- Numero di riferimento del campo e della partita.

- Peso netto o lordo dichiarato.

- La menzione «sementi non definitivamente certificate».

B. Colore dell'etichetta.

L'etichetta è di colore grigio.

C. Indicazioni prescritte per il documento.

- Autorità che rilascia il documento.

- Specie, indicata almeno in caratteri latini con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori, o con il suo nome comune o con entrambi.

- Varietà, indicata almeno in caratteri latini.

- Categoria.

- Numero di riferimento delle sementi utilizzate e nome del Paese o dei Paesi che hanno effettuato la certificazione delle sementi.

- Numero di riferimento del campo o della partita.

- Superficie coltivata per la produzione della partita coperta dal documento.

- Quantità delle sementi raccolte e numero dei colli.

- Attestato che sono state soddisfatte le condizioni prescritte per la coltura da cui le sementi provengono.

- Se del caso, risultati delle analisi preliminari delle sementi».

Art. 9.

Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 7 giugno 1991

Il Ministro: GORIA

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 1991
Registro n. 16 Agricoltura, foglio n. 142

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— La legge n. 86/1989 reca: «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari». Si trascrive il testo del relativo art. 5, nonché dell'art. 4 della medesima legge ivi richiamato:

«Art. 4 *(Attuazione in via regolamentare).* — 1. Nelle materie già disciplinate con legge, ma non riservate alla legge, le direttive possono essere attuate mediante regolamento se così dispone la legge comunitaria.

2. Il Governo presenta alle Camere, in allegato al disegno di legge comunitaria, un elenco delle direttive per l'attuazione delle quali chiede l'autorizzazione di cui all'art. 3, lettera *c)*.

3. Se le direttive consentono scelte in ordine alle modalità della loro attuazione o se si rende necessario introdurre sanzioni penali o amministrative od individuare le autorità pubbliche cui affidare le funzioni amministrative inerenti alla applicazione della nuova disciplina, la legge comunitaria detta le relative disposizioni.

4. Fuori dei casi preveduti dal comma 3, prima dell'emanazione del regolamento, lo schema di decreto è sottoposto al parere delle commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, competenti per materia, che dovranno esprimersi nel termine di quaranta giorni dalla comunicazione. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere.

5. Il regolamento di attuazione è adottato secondo le procedure di cui all'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie da lui delegato, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge comunitaria. In questa ipotesi il parere del Consiglio di Stato deve essere espresso entro quaranta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine il regolamento è emanato anche in mancanza di detto parere.

6. La legge comunitaria provvede in ogni caso a norma dell'art. 3, lettera *b)*, ove l'attuazione delle direttive comporti:

a) l'istituzione di nuovi organi o strutture amministrative;
b) la previsione di nuove spese o di minori entrate.

7. Restano salve le disposizioni di legge che consentono, per materie particolari, il recepimento di direttive mediante atti amministrativi.

8. Al disegno di legge comunitaria è allegato l'elenco delle direttive attuate o da attuare in via amministrativa.

Art. 5 *(Attuazioni modificative).* — 1. Fermo quanto previsto dall'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, la legge comunitaria può disporre che, all'attuazione di ciascuna modifica delle direttive da attuare mediante regolamento a norma dell'art. 4, si provveda con la procedura di cui ai commi 4 e 5 del medesimo articolo.

2. Le disposizioni del comma 1 e dell'art. 4 sono applicabili, ove occorra, anche per l'attuazione degli altri provvedimenti comunitari di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a)* [regolamenti, direttive, decisioni e raccomandazioni (CECA) che, in conformità alle norme dei trattati istitutivi della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, della Comunità economica europea e della Comunità europea dell'energia atomica, vincolano la Repubblica italiana ad adottare provvedimenti di attuazione, *n.d.r.*]».

— La direttiva del Consiglio n. 88/380/CEE del 13 giugno 1988 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 187 del 16 luglio 1988.

— La direttiva della Commissione n. 89/2/CEE del 15 dicembre 1988 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 5 del 7 gennaio 1989.

— Le direttive n. 66/400/CEE del 14 giugno 1966, n. 66/401/CEE del 14 giugno 1966, n. 66/402/CEE del 14 giugno 1966, n. 66/403/CEE del 14 giugno 1966 sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 125 dell'11 luglio 1966.

— La direttiva n. 69/208/CEE del 30 giugno 1969 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 169 del 10 luglio 1969.

— La direttiva n. 70/457/CEE del 29 settembre 1970 e la direttiva n. 70/458/CEE del 29 settembre 1970 sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 225 del 12 ottobre 1970.

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

91G0248

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 11 aprile 1991.

Determinazione, per l'anno 1991, del contributo per assistenza sanitaria dovuto ai sensi della convenzione italo-svedese di sicurezza sociale.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, ed in particolare l'art. 6, lettera *a)*, che riserva allo Stato le funzioni amministrative concernenti l'assistenza sanitaria agli stranieri in Italia;

Vista la legge 27 aprile 1982, n. 288, con la quale è stata ratificata e resa esecutiva la convenzione tra la Repubblica italiana ed il Regno di Svezia in materia di sicurezza, firmata a Stoccolma il 25 settembre 1979;

Visti gli articoli 10 e 11 della richiamata convenzione che prevedono che i familiari residenti in Italia dei lavoratori occupati in Svezia e i titolari di una sola pensione o rendita svedese, iscritti al Servizio sanitario nazionale, sono tenuti a corrispondere una quota annua pro-capite determinata dalla competente autorità italiana;

Visto l'art. 34 della stessa convenzione che indica l'Autorità competente a fissare la predetta quota;

Ritenuto di fissare le quote capitarie distinte per i familiari dei lavoratori e per i titolari di pensione e loro familiari;

Ritenuto di prendere a base per la determinazione delle quote pro-capite gli ultimi costi medi dell'assistenza sanitaria in Italia (1988) con i dovuti adattamente relativi ai tassi di incremento della spesa sanitaria e di inflazione;

Visti i propri decreti con i quali sono state stabilite le modalità di riscossione per l'assicurazione presso il Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 63 della legge n. 833 del 1978, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il proprio decreto 25 novembre 1982 concernente le modalità per l'erogazione dell'assistenza sanitaria con oneri a carico di istituzioni estere;

Considerato che le spese sostenute per le prestazioni erogate in base alla convenzione italo-svedese di sicurezza sociale non sono oggetto di rimborso tra le istituzioni competenti italiane e svedesi;

Decreta:

Art. 1.

I familiari, residenti in Italia, dei lavoratori occupati in Svezia, che, ai sensi della convenzione italo-svedese di sicurezza sociale ratificata con legge 27 aprile 1982, n. 288, abbiano chiesto di fruire dell'assistenza sanitaria erogata a tutti i cittadini residenti, sono tenuti per l'anno 1991 al versamento del contributo annuo pro-capite di L. 1.019.000.

Il predetto contributo è ridotto a L. 509.500 per i soggetti che chiedono di fruire dell'assistenza in data successiva al 30 giugno 1991.

I familiari residenti in Italia dei lavoratori italiani aventi la qualifica di emigrante sono esentati dal pagamento del contributo previsto dal presente articolo.

Art. 2.

I titolari della sola pensione o rendita svedese nonché i loro familiari, residenti in Italia, che, ai sensi della richiamata convenzione italo-svedese di sicurezza sociale, abbiano chiesto di fruire dell'assistenza sanitaria erogata a tutti i cittadini residenti sono tenuti per l'anno 1991 al versamento del contributo annuo pro-capite di L. 2.103.000.

Il predetto contributo annuo è ridotto a L. 1.051.500 per i soggetti che chiedano di fruire dell'assistenza sanitaria in data successiva al 30 giugno 1991.

Art. 3.

I contributi previsti dal presente decreto devono essere versati in unica soluzione al momento della richiesta di iscrizione al Servizio sanitario nazionale, o, nel caso in cui i soggetti siano già iscritti al Servizio sanitario nazionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

I contributi previsti sono riscossi dall'INPS con le modalità stabilite per la riscossione del contributo dell'assicurazione presso il Servizio sanitario nazionale dei cittadini stranieri residenti, in quanto compatibili.

Art. 4.

I contributi disciplinati dal presente decreto sono alternativi a quelli previsti per i cittadini italiani e per i cittadini stranieri dall'art. 63, comma terzo, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dall'art. 5 della legge 19 febbraio 1980, n. 33.

Art. 5.

I soggetti di cui agli articoli 1 e 2, che chiedano o confermino l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale, sono tenuti a compilare e sottoscrivere la scheda statistica di cui al fac-simile allegato al presente decreto.

La scheda deve essere allegata alla domanda di prima iscrizione o di conferma di iscrizione.

La scheda è trasmessa, a cura dell'unità sanitaria locale che riceve la domanda, al Ministero della sanità - Ufficio attuazione Servizio sanitario nazionale - Piazzale dell'Industria n. 20 - 00144 Roma.

Art. 6.

I cittadini svedesi, residenti o temporaneamente in Italia, che hanno diritto all'assistenza sanitaria ai sensi della convenzione italo-svedese di sicurezza sociale, sono tenuti alla partecipazione alla spesa sanitaria nella misura e nei limiti previsti per i cittadini italiani residenti.

Nei casi in cui siano previste esenzioni dalla partecipazione alla spesa in relazione all'ammontare dei redditi personali imponibili ai fini dell'IRPEF, si fa riferimento al reddito complessivo conseguito nell'anno 1990 in Italia e all'estero.

Alla formazione del reddito complessivo concorrono i redditi dichiarati ai fini dell'IRPEF, i redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta sostitutiva.

Per i soggetti che non hanno redditi propri si fa riferimento al reddito del soggetto del quale gli stessi sono a carico, ai sensi delle vigenti disposizioni fiscali.

I redditi devono essere autocertificati dall'interessato ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15. L'autocertificazione deve essere sottoscritta anche dai familiari a carico maggiorenni, aventi diritto all'assistenza sanitaria ai sensi del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni. All'autocertificazione deve essere allegata copia della dichiarazione dei redditi (mod. 740) o del mod. 101, se presentati, e delle certificazioni eventualmente rilasciate dalle competenti autorità straniere.

Per la conversione in lire italiane dei redditi in valuta straniera si applica il tasso di cambio vigente alla data della certificazione o della autocertificazione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la regitrazione ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 aprile 1991

p. *Il Ministro:* MARINUCCI

Registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 1991
Registro n. 7 Sanità, foglio n. 81

ALLEGATO

ASSICURAZIONE VOLONTARIA PRESSO IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE AI SENSI DELLA CONVENZIONE ITALO-SVEDESE DI SICUREZZA SOCIALE.

SCHEDA STATISTICA

Prima iscrizione □

Conferma iscrizione □

A) *Parte da compilare a cura dell'iscritto*

Cognome ....

Nome ....

Luogo di nascita ....

Data di nascita ....

Nazionalità ....

Domicilio all'estero .... Località .... Stato

Professione ....

Codice fiscale italiano ....

Residenza in Italia: comune di .... via ....

Familiari a carico:

Cognome e nome	data di nascita	rapporti di parentela	eventuali redditi
....	....	....	....
....	....	....	....
....	....	....	....

Firma dell'iscritto

....

B) *Parte da compilare a cura dell'ufficio*

La domanda di iscrizione è stata presentata in data ....

Timbro della U.S.L. ....

Firma del funzionario responsabile

....

91A3162

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 10 luglio 1991.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di taluni uffici finanziari.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Viste le note con le quali le competenti intendenze di finanza hanno comunicato le cause e il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sottoelencati uffici finanziari e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Ritenuto che l'astensione dal lavoro del personale è da attribuirsi alle seguenti cause:

in data 18 maggio 1991: ufficio del registro di Siracusa, a causa della disinfestazione e derattizzazione dei locali del detto ufficio;

in data 20 maggio 1991: uffici del registro di: Acireale; successioni, atti civili, bollo, demanio e ammende di Catania; nonché l'ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Catania, per l'adesione ad uno sciopero, indetto dal Co.Pa.R., della maggior parte del personale in servizio presso i menzionati uffici;

dall'11 maggio al 10 giugno 1991: ufficio del registro e conservatoria dei registri immobiliari di Varese, a causa dell'inagibilità dei locali dei suddetti uffici, dichiarata con ordinanza n. 13780 del 17 maggio 1991, emanata dal sindaco di Varese;

Ritenuto che le suesposte cause devono considerarsi eventi di carattere eccezionale, che hanno determinato il mancato o irregolare funzionamento degli uffici, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici presso i quali si sono verificati gli eventi eccezionali;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sottoindicati uffici del registro, ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto e della conservatoria dei registri immobiliari, è accertato come segue:

IN DATA 18 MAGGIO 1991

Regione Sicilia:
ufficio del registro di Siracusa.

IN DATA 20 MAGGIO 1991

Regione Sicilia:
ufficio del registro di Acireale;
ufficio del registro successioni di Catania;
ufficio del registro atti civili di Catania;
ufficio del registro bollo, demanio e ammende di Catania;
ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Catania.

DALL'11 MAGGIO AL 10 GIUGNO 1991

Regione Lombardia:
ufficio del registro di Varese;
conservatoria dei registri immobiliari di Varese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 luglio 1991

Il Ministro: FORMICA

91A3160

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 8 luglio 1991.

Determinazione dell'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatoria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537, integrato dall'art. 2, comma 12, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito nella legge 7 dicembre 1989, n. 389.

IL MINISTRO DEL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537, recante norme per il contenimento della spesa previdenziale e l'adeguamento delle contribuzioni, il quale all'art. 13 dispone che l'interesse di differimento e di dilazione per la regolazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria è pari al tasso degli interessi attivi previsti dagli accordi interbancari per i casi di più favorevole trattamento, maggiorato di cinque punti, è sarà determinato con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con effetto dalla data di emanazione del decreto stesso;

Visto il decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito nella legge 7 dicembre 1989, n. 389, il quale all'art. 2, comma 12, dispone che la maggiorazione di cui al sopramenzionato art. 13 è elevata da 8,50 a 12 punti, con effetto dalla data di pubblicazione del relativo decreto ministeriale;

Considerato che, in atto, il *prime rate* applicabile ai crediti in bianco utilizzabili in conto corrente è fissato nella misura del 12,875%;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537 e dell'art. 2, comma 12, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito nella legge 7 dicembre 1989, n. 389, l'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria è fissato nella misura del 24,875 per cento a partire dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto.

Roma, 8 luglio 1991

Il Ministro del tesoro
CARLI

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
MARINI

91A3178

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 4 luglio 1991.

Modificazione all'ordinanza n. 2108/FPC del 14 marzo 1991, recante la concessione di un finanziamento straordinario al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il parziale potenziamento ed ammodernamento della rete di rilevamento della radioattività ambientale sul territorio nazionale. (Ordinanza n. 2148/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista l'ordinanza n. 2108/FPC del 14 marzo 1991, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 23 marzo 1991, con la quale è stata disposta la concessione di un finanziamento straordinario al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il parziale potenziamento ed ammodernamento della rete di rilevamento della radioattività ambientale sul territorio nazionale;

Considerato che l'assegnazione della somma di lire tre miliardi al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, disposta ai sensi dell'art. 2 della predetta ordinanza n. 2108/FPC del 14 marzo 1991, comporta tempi tecnici lunghi non compatibili con l'urgenza richiesta per l'attuazione del progamma di cui trattasi;

Considerato, altresì, che l'urgenza di provvedere all'adeguamento dell'attuale sistema di rilevamento della radioattività per far fronte alle effettive esigenze di allarme e di tempestiva segnalazione rende opportuna una modifica del predetto articolo finalizzata all'individuazione di procedure più celeri di attuazione;

Ritenuta, pertanto, la necessità di modificare l'art. 2 della citata ordinanza n. 2108/FPC del 14 marzo 1991, nel senso di prevedere l'assegnazione della somma di lire tre miliardi direttamente a favore dell'ENEA/DISP, ente incaricato della realizzazione del programma sopra indicato;

Preso atto del parere favorevole espresso nel merito dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con telex n. 691158/EN.4 (91) del 21 giugno 1991;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

L'art. 2 dell'ordinanza n. 2108/FPC del 14 marzo 1991, è così modificato:

«Per l'acquisizione e l'installazione delle apparecchiature di cui all'art. 1, è assegnata all'ENEA/DISP la somma di lire tre miliardi».

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 luglio 1991

Il Ministro: CAPRIA

91A3183

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

DELIBERAZIONE 30 maggio 1991.

Ammissione di programmi di imprese alle agevolazioni del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, in ordine all'istituzione del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica;

Vista la legge 24 dicembre 1988, n. 541, la legge 27 dicembre 1989, n. 407, e la legge 29 dicembre 1990, n. 405, che determinano complessivamente le autorizzazioni finanziarie per il predetto Fondo;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, di riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato;

Viste le proprie delibere del 30 marzo 1982, del 4 febbraio 1983, del 30 marzo 1983, del 20 dicembre 1984, del 2 maggio 1985, del 10 luglio 1985, del 12 febbraio 1987, del 9 luglio 1987 e del 16 febbraio 1990, relative alle direttive di gestione del predetto Fondo;

Vista la propria delibera del 24 marzo 1988, che ha fissato la misura dell'intervento del Fondo nel 35% e 55% dei costi ammessi, per programmi classificati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, rispettivamente di «livello innovativo» o «altamente innovativo»;

Considerata l'opportunità che, per i programmi ammessi dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato alle agevolazioni del Fondo entro la data di pubblicazione della predetta delibera, siano applicati i criteri precedentemente stabiliti;

Vista la propria delibera del 30 novembre 1983, integrata dalla successiva delibera adottata in data 12 marzo 1991, riguardante la definizione di un indice di «compatibilità finanziaria prospettica» che dovranno soddisfare le imprese richiedenti le agevolazioni del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica;

Tenuto conto delle note n. 162727 del 5 agosto 1983 e n. 106857 del 10 ottobre 1985 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con le quali si dà comunicazione degli accordi intercorsi con la CEE, in base ai quali l'intervento massimo del Fondo non può superare di norma il 55% dei costi ammessi ed il 70% dei costi ammessi per i programmi interessanti le aree del Mezzogiorno;

Viste le delibere del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di ammissione alle agevolazioni del Fondo dei programmi di innovazione tecnologica presentati dalle imprese sottoelencate;

Considerato che il Ministero dell'industria ha accertato che i programmi svolti dalle imprese Laben S.p.a. e Vanetta S.p.a. trovano, parzialmente o totalmente, applicazione industriale nelle regioni meridionali, e quindi, in base alla citata delibera del CIPI del 30 marzo 1982, ricadono nella riserva di legge del 40% del Fondo a favore del Mezzogiorno;

Visti gli atti trasmessi dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato relativamente alle imprese in elenco;

Viste le proposte di modifica a delibere precedentemente adottate, trasmesse dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato relativamente alle imprese sottoelencate;

Considerato che, sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, esistono le necessarie disponibilità del Fondo per il finanziamento dei programmi in questione;

Considerato che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunicherà alla segreteria del CIPI gli importi effettivi delle agevolazioni concesse sotto forma di contributo, da calcolarsi alla data di stipulazione di ciascun contratto, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 46/1982;

Udita la relazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Delibera:

Sono ammessi alle agevolazioni del Fondo i programmi di innovazione tecnologica presentati dalle imprese sottoelencate, alle condizioni e secondo le modalità indicate:

ASTRA VEICOLI INDUSTRIALI S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: rinnovo ed estensione della gamma autoveicoli con alti contenuti innovativi ed evoluzione dei processi produttivi finalizzati a maggior flessibilità produttiva, riduzione costi e standardizzazioni;

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 31 luglio 1990.

Luogo di esecuzione: Piacenza.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 1.449.700.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della lègge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 25 gennaio 1987.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1990.

BALMA S.R.L., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: nuova generazione di elettrocompressori caratterizzati da alta resa energetica e basso inquinamento acustico.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 31 luglio 1990.

Luogo di esecuzione: Cascine Vica (Torino); Rivoli (Torino).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 1.055.756.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° luglio 1988.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1991.

BIDACHEM S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: sperimentazione e preindustrializzazione di nuovo processo nella sintesi di principi attivi ad elevata attività terapeutica, di larga applicazione nel campo delle affezioni respiratorie.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 31 luglio 1990.

Luogo di esecuzione: Fornovo S. Giovanni (Bergamo).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 786.975.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 31 ottobre 1987.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 ottobre 1991.

CA e G. ELETTRONICA S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: monitor grafico ad alta risoluzione per utilizzo nell'automazione industriale e dell'ufficio.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 3 ottobre 1990.

Luogo di esecuzione: Cornedo (Vicenza).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 858.012.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° marzo 1988.

Data prevista per la conclusione del programma: 29 febbraio 1992.

C.D.M. S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: sistemi di elettroerosione gestiti da calcolatore elettronico e inseribili in isole di lavoro e/o in fabbrica automatica.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 31 luglio 1990.

Luogo di esecuzione: Torino.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 413.948.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1987.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1990.

C.E.A.I. ELETTRONICA S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: rilevanti avanzamenti tecnologici nel campo dei convertitori a controllo elettronico.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 31 luglio 1990.

Luogo di esecuzione: Busto Arsizio (Varese).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 900.165.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1988.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1991.

CERAMICA DOLOMITE S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: meccanizzazioni ed automazioni computerizzate dalla preparazione delle materie prime alla finitura a secco dei pezzi colati nel processo di produzione di ceramica sanitaria.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 31 luglio 1990.

Luogo di esecuzione: Trichiana (Belluno).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 888.913.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1988.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1991.

CONSORZIO EMILIANO ROMAGNOLO PRODUTTORI LATTE SOC. COOP. A R.L., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: innovazione tecnologica di processo per la produzione di nuovi prodotti speciali a base di burro.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 31 luglio 1990.

Luogo di esecuzione: Bologna; Modena.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;
contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 486.220.000;
b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° ottobre 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 marzo 1992.

CROCCO S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: progettazione, sperimentazione e sviluppo di nuovi materiali poliolefinici a ridotto impatto ambientale e ad elevate caratteristiche, in particolare coestrusi pluristati ad elevato effetto barriera, films termoretraibili a ridotto spessore e films ad elevate doti di elasticità.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 3 ottobre 1990.

Luogo di esecuzione: Cornedo Vicentino (Vicenza).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 1.436.050.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 10 dicembre 1987.

Data prevista per la conclusione del programma: 29 novembre 1991.

DE NORA PERMELEC S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: tecnologia innovativa per la produzione di alluminio da bagni fusi criolitici con elettrodi non consumabili.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 31 luglio 1990.

Luogo di esecuzione: Milano.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 55% dei costi ammessi, pari a L. 4.206.400.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° settembre 1988.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 dicembre 1993.

ENGITEC IMPIANTI S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: processo idrometallurgico per recuperare in forma metallica pura il piombo contenuto nella massa attiva delle batterie al piombo.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 3 ottobre 1990.

Luogo di esecuzione: Novate Milanese (Milano).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 792.576.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° novembre 1987.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1990.

FIBRONIT S.R.L., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: ricerca, sviluppo e costruzione di una macchina automatizzata per la produzione di lastre e pannelli prefabbricati privi di amianto.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 27 giugno 1990.

Luogo di esecuzione: Broni (Pavia); Avenza (Massa).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 55% dei costi ammessi, pari a L. 4.645.208.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 11 maggio 1987.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1990.

FONDERIE COOPERATIVE DI MODENA SOC. COOP. A R.L., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: processo innovativo per la produzione di manufatti per usi edili ed industriali utilizzando rifiuti speciali delle lavorazioni di fonderia.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 31 luglio 1990.

Luogo di esecuzione: Modena.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 966.270.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1988.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1990.

GENERAL ELECTRIC PLASTICS STRUCTURED PRODUCTS ITALIA S.R.L., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: progettazione e realizzazione prototipica di un processo produttivo innovativo flessibile automatizzato per la produzione di lastre in policarbonato alveolari protette.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 3 ottobre 1990.

Luogo di esecuzione: Olgiate Olona (Varese).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 573.475.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 11 luglio 1988.

Data prevista per la conclusione del programma: 11 luglio 1991.

Condizione: verifica della situazione patrimoniale dell'impresa volta ad assicurare il raggiungimento del valore di almeno 0,50 dell'indice di compatibilità finanziaria prospettica secondo i criteri dettati dalle delibere citate in premessa. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunicherà alla segreteria del CIPI l'attuazione di detta condizione.

HENRIETTE CONFEZIONI S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: progettazione e realizzazione computerizzata integrata dei modelli per collezione di abbigliamento.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 31 luglio 1990.

Luogo di esecuzione: Castenedolo (Brescia).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 2.226.476.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° marzo 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1992.

IDIM S.P.A. - ISTITUTO DERMATOLOGICO ITALIANO, classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: sistemi biocompatibili quali veicoli di principi cosmetologicamente attivi modulabili in forme stabilizzate.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 3 ottobre 1990.

Luogo di esecuzione: Monselice (Padova).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 859.600.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1990.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1992.

IMET S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: reti di telecomunicazione in fibra ottica.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 31 luglio 1990.

Luogo di esecuzione: Perugia.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;
contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 435.736.000;
b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 16 agosto 1987.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 agosto 1992.

IN.EL. - INDUSTRIE ELETTROMECCANICHE S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: realizzazione di laboratori sperimentali per prodotti agricoli e loro derivati particolarmente adatti per impieghi didattici e di formazione.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 31 luglio 1990.

Luogo di esecuzione: Motta di Livenza (Treviso).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;
contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 288.040.000;
b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° settembre 1987.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 agosto 1991.

ING. L. DOLCI S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: sperimentazione, sviluppo e realizzazione di nuovi processi tecnologici sul settore degli estrusori per film polimerici, compatibili con la continua automazione, produttività e qualità.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 3 ottobre 1990.

Luogo di esecuzione: Cusano Milanino (Milano).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 1.456.700.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° novembre 1987.

Data prevista per la conclusione del programma: 22 settembre 1991.

IPIAC OFFICINE PUTIN FRANCO S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: sistema modulare integrato ad automazione flessibile per la produzione di laterizi.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 31 luglio 1990.

Luogo di esecuzione: Costabissara (Vicenza).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 774.375.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° luglio 1988.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1992.

LABEN S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: innovazione tecnologica degli apparati di controllo per applicazioni speciali e per il monitoraggio ambientale mediante l'introduzione di tecniche di intelligenza artificiale.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 31 luglio 1990.

Luogo di esecuzione: Vimodrone (Milano); Valenzano (Bari).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 1.312.062.000 di cui L. 1.189.609.000 da imputarsi alla quota Nord e L. 122.453.000 da imputarsi alla quota Sud.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° settembre 1987.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 marzo 1991.

LOMBARDINI - FABBRICA ITALIANA MOTORI S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: sviluppo di nuove famiglie di motori diesel ad iniezione indiretta, con cilindrata frazionata e raffreddamento a liquido, per piccoli veicoli di trasporto merci e trattori (potenza 8-45 Kw).

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 31 luglio 1990.

Luogo di esecuzione: Pieve Modolena (Reggio Emilia)

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46:

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 3.970.938.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 28 luglio 1987.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1992.

LOVERE SIDERMECCANICA S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: innovazione ed automazione del processo di fabbricazione dei rodiggi ferroviari riguardante il ciclo integrale dalla produzione di energia al prodotto finale.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 31 luglio 1990.

Luogo di esecuzione: Lovere (Bergamo).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 4.561.296.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° dicembre 1987.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1990.

MANIFATTURA VALLE DELL'ORCO S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: processi chimico-fisici per la trasformazione di materiali elastomerici con particolari caratteristiche innovative.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 3 ottobre 1990.

Luogo di esecuzione: Sparone (Torino); Valperga (Torino).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 528.710.000.

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1987.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1990.

MARELLI AUTRONICA S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: sviluppo di nuove tecnologie di fabbricazione e di controllo qualità.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 31 luglio 1990.

Luogo di esecuzione: Pavia; Torino.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 27,5% dei costi ammessi, pari a L. 1.710.000.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 27,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° luglio 1986.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 luglio 1990.

MORTEO S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: un processo di produzione innovativo, automatizzato e informatizzato, per la produzione di containers ISO refrigerati e isolati.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 31 luglio 1990.

Luogo di esecuzione: Pozzolo Formigaro (Alessandria).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 3.952.168.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° marzo 1988.

Data prevista per la conclusione del programma: 1° marzo 1992.

OERLIKON ITALIANA S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: sistema integrato CIM per la produzione, secondo tecniche MRPII/JIT, di parti meccaniche, caratterizzate da elevata complessità, precisione e qualità.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 31 luglio 1990.

Luogo di esecuzione: Milano.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 1.671.663.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 4 gennaio 1988.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1991.

OFFICINE MECCANICHE RIVA S.R.L., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: rilevanti innovazioni nella realizzazione di un nuovo torcitoio per filo cablato avente un rapporto di torsione inusitatamente costante finalizzato a tele per pneumatici ed altri prodotti industriali di qualità.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 31 luglio 1990.

Luogo di esecuzione: Oggiono (Como).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 469.896.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° marzo 1988.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 aprile 1991.

POLIOLI S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: innovazione di processo per la produzione elettrolitica di soda e acido formico partendo da soluzioni acquose di formato di sodio.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 3 ottobre 1990.

Luogo di esecuzione: Tortona (Alessandria).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 545.371.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1988.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1991.

PONTIGGIA LEOPOLDO S.R.L., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: tornio a CNC sottopavimento per la riprofilatura di cerchioni ferroviari senza lo smontaggio dei carrelli o degli assali delle carrozze.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 31 luglio 1990.

Luogo di esecuzione: Varese.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 393.683.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° novembre 1987.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 luglio 1991.

PROD.EL - PRODOTTI ELETTRONICI S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: rete radiomobile coerente per comunicazioni analogiche, numeriche e analogiche digitalizzate per impieghi in alta concentrazione di traffico.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 31 luglio 1990.

Luogo di esecuzione: Sesto S. Giovanni (Milano).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 595.729.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1991.

S.A.I.E.T. S.P.A. - SOCIETÀ APPLICAZIONI INDUSTRIALI ELETTRONICHE E TELEFONICHE, classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: sistema modulare di comunicazione fonica e non fonica per utenza privata di capacità medio-piccola.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 31 luglio 1990.

Luogo di esecuzione: Castel Maggiore (Bologna).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 757.492.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° settembre 1988.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 agosto 1991.

SEPA - SOCIETÀ DI ELETTRONICA PER L'AUTOMAZIONE S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: sviluppo di tecnologie avanzate per la realizzazione di componenti ed apparati elettronici.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 31 luglio 1990.

Luogo di esecuzione: Torino.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;
contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 1.174.000.000;
b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1988.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1990.

SILA TELECOMANDI S.R.L., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: sistema di azionamento cambi velocità per autoveicoli, con comando a cavi flessibili e dispositivo per la regolazione automatica del cavo comando frizione;

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 31 luglio 1990.

Luogo di esecuzione: Nichelino (Torino).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 1.083.785.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° settembre 1987.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1991.

STEBEL S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: automazione del ciclo di assiemaggio e controllo qualità nella produzione di avvisatori acustici per autoveicoli, con rilevanti benefici sulla produttività e flessibilità del processo e sull'affidabilità del prodotto.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 31 luglio 1990.

Luogo di esecuzione: Vicenza; Grisignano di Zocco (Vicenza).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 1.180.006.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1988.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1991.

TESSITURA CARLO MAJOCCHI & C. S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: innovazione di processo per il finissaggio di tessuti non inquinante e utilizzante speciali resine poliuretaniche coagulabili in acqua.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 31 luglio 1990.

Luogo di esecuzione: Varese.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;
contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 568.369.000;
b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° ottobre 1987.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 luglio 1991.

VANETTA S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: innovazione di processo e di prodotto nel settore degli integratori vitaminici e di altri prodotti di ossidazione dei derivati del cromo, con significative ricadute sui rendimenti e sull'ecologia di processo.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 31 luglio 1990.

Luogo di esecuzione: Marcianise (Caserta).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 1.054.795.000 da imputarsi alla quota sud.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 9 agosto 1987.

Data prevista per la conclusione del programma: 27 luglio 1991.

VLM S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: impianto pilota per la programmazione e la produzione automatizzata di cablaggi completi per la elettrificazione di corpi illuminanti.

Ammissibilità (ex art. 16 legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 31 luglio 1990.

Luogo di esecuzione: Buccinasco (Milano).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 758.063.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° febbraio 1988.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 luglio 1991.

Inoltre il CIPI approva le seguenti modifiche:

Delibera adottata dal CIPI in data 30 novembre 1983 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Marconi italiana S.p.a., concernente: studio e sviluppo di apparati per sistemi trasmissivi in tecnica numerica da utilizzare nelle sedi di telecomunicazioni per telefonia e telematica.

Modifica da apportare: denominazione sociale: Marconi S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 30 novembre 1983 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Marconi italiana S.p.a., concernente: studio e progetto di apparecchiature atte a costituire un sistema integrato modulare per le comunicazioni e la navigazione a bordo di aerei.

Modifica da apportare: denominazione sociale: Marconi S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 30 novembre 1983 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Marconi italiana S.p.a., concernente: studio e progetto di un sistema di comunicazione commutato, digitale ad alto grado di sopravvenienza per impieghi di emergenza nell'ambito della protezione civile ed in generale per reti facilmente riconfigurabili.

Modifica da apportare: denominazione sociale Marconi S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 3 luglio 1986 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Marconi italiana S.p.a., concernente: studio e sviluppo di nuovi apparati numerici di telecomunicazione per reti di telefonia e telematica basati sull'impiego massiccio di tecnologie avanzate (fibre ottiche, componenti optoelettronici, circuiti VLSI, microprocessori).

Modifica da apportare: denominazione sociale Marconi S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 4 dicembre 1986 e modificata il 6 agosto 1987 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Marconi italiana S.p.a., concernente: progetto di sistemi in ponte radio numerici mono e multicanali adatti ad operare in ambienti elettromagnetici difficili o perturbati.

Modifica da apportare: denominazione sociale Marconi S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 22 ottobre 1987 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Marconi italiana automazione e controllo S.p.a., concernente: sistema telematico di misura per la telelettura di contatori elettrici quale nuovo prodotto da utilizzarsi sulle reti elettriche di bassa tensione.

Modifica da apportare: denominazione sociale Marconi S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 3 agosto 1988 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Marconi italiana S.p.a., concernente: realizzazione di costituenti fondamentali per sistemi integrati di comandi, controllo e comunicazioni.

Modifica da apportare: denominazione sociale Marconi S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 3 agosto 1988 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Marconi italiana S.p.a., concernente: nuova centrale di trasmissione numerica automatizzata - apparati di permutazione, sistemi di supporto e di trasporto, accessi a reti di servizi a valore aggiunto.

Modifica da apportare: denominazione sociale Marconi S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 22 dicembre 1987 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Laboratori Guidotti S.p.a., concernente: sviluppo e preindustrializzazione di due nuovi farmaci brevettati dalla Laboratori Guidotti S.p.a.: glunicato e rociverina citrato.

Modifica da apportare:

oggetto del programma: sviluppo e preindustrializzazione di un nuovo farmaco brevettato dalla Laboratori Guidotti S.p.a.: rociverina citrato.

Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a L. 1.559.250.000.

Delibera adottata dal CIPI in data 19 settembre 1985 e modificata il 28 maggio 1987 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalle società FIAR - Fabbrica italiana apparecchiature radioelettriche S.p.a., e Inelco S.p.a., concernente: sistema a multiprocessore per automazione di processi industriali.

Modifica da apportare: intestazione del programma alle società FIAR - Fabbrica italiana apparecchiature radioelettriche S.p.a. e Sistemi automazione S.r.l., a seguito della fusione per incorporazione in quest'ultima della società Inelco S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 3 luglio 1986 e modificata il 22 dicembre 1987 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società A. Menarini S.a.s., concernente: sviluppo e preindustrializzazione del farmaco 2 (Bifenil-4-IL) N (2-Dietilaminoetil) proprionamide (Biprofenide).

Modifica da apportare: importo massimo: credito agevolato: 55% dei costi ammessi, pari a L. 518.375.000 di cui L. 225.175.000 da imputarsi alla quota Nord e L. 293.200.000 da imputarsi alla quota Sud.

Delibera adottata dal CIPI in data 8 aprile 1987 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Unoper S.r.l., concernente: progettazione di sistemi automatizzati ad alta produttività per articoli agroindustriali di grande diffusione.

Modifica da apportare: intestazione del programma alla società Luigi Lavazza S.p.a., a seguito della fusione per incorporazione in questa della Unoper S.r.l.

Delibera adottata dal CIPI in data 9 luglio 1987 e modificata il 22 ottobre 1987 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Botto trasformazioni tessili S.p.a., concernente: innovazione tecnologica di processo per la fabbricazione di tessuti per auto ed aeronautica tramite calcolatore.

Modifiche da apportare:

denominazione sociale Orsa S.r.l.;

importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a L. 2.302.074.000.

Delibera adottata dal CIPI in data 6 agosto 1987 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Costruzioni meccaniche Bernardini C.M.B. S.p.a., concernente: innovazione di processo. Frazionamento di miscele di acidi grassi per mezzo di distillazione e rettifica sotto vuoto.

Modifica da apportare: si conferma l'ammissione alle agevolazioni del Fondo del programma presentato dalla società Costruzioni meccaniche Bernardini C.M.B. S.p.a. a seguito del conferimento del complesso aziendale alla C.M.B. Costruzioni meccaniche Bernardini Pomezia S.r.l., e successiva modificazione della denominazione sociale in Costruzioni meccaniche Bernardini C.M.B. S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 20 luglio 1988 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Istituto De Angeli S.p.a., concernente: innovazione di prodotto da usarsi nella terapia medica dell'ulcera peptica e nelle dispepsie erosive dell'apparato digerente.

Modifica da apportare: importo massimo:

a) credito agevolato: 22,5% di costi ammessi, pari a L. 1.972.575.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 22,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Delibera adottata dal CIPI in data 27 ottobre 1988 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società O.P. S.r.l., concernente: sviluppo di una nuova generazione di sistemi di sicurezza e controllo di atmosfera per apparecchi a gas senza tiraggio.

Modifica da apportare: si conferma l'ammissione alle agevolazioni del fondo del programma presentato dalla società O.P. S.r.l., a seguito della fusione per incorporazione di questa nella Cedes S.r.l. e successiva modificazione della denominazione sociale in O.P. S.r.l.

Delibera adottata dal CIPI in data 19 dicembre 1985 e modificata il 3 luglio 1986 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Tema S.p.a., concernente: eliminazione dell'amianto dai materiali frenanti con recupero degli sfridi di lavorazione e nuovi adesivi per l'incollaggio dei materiali frenanti senza amianto.

Modifica da apportare: intestazione del programma alla società Maff S.p.a., a seguito della fusione per incorporazione in essa della Tema S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 21 dicembre 1988 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Tema S.p.a., concernente: nuovo processo robotizzato per lo stampaggio delle pastiglie freno a disco senza amianto e nuovo processo di vulcanizzazione per le guarnizioni freno senza amianto ad elevata qualità e produttività.

Modifica da apportare: intestazione del programma alla società Maff S.p.a., a seguito della fusione per incorporazione in essa della Tema S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 12 settembre 1989 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società I.R.C.E. Industria romagnola conduttori elettrici S.p.a., concernente: progettazione, sperimentazione e preindustrializzazione di un nuovo sistema flessibile integrato per la fabbricazione di fili di rame smaltati di qualità.

Modifica da apportare: intestazione del programma alla società I.R.C.E. - Industria romagnola conduttori elettrici S.r.l., a seguito della fusione per incorporazione in quest'ultima della I.R.C.E. Industria romagnola conduttori elettrici S.p.a. nella Conter S.r.l., e successiva modificazione della denominazione sociale in IRCE - Industria romagnola conduttori elettrici S.r.l.

Delibera adottata dal CIPI in data 8 giugno 1983 e modificata il 9 febbraio 1984 e 28 maggio 1987 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalle società Montefluos S.p.a. e Ausimont S.p.a., concernente: innovazione tecnologica sui fluoropolimeri.
Modifica da apportare: importo massimo: credito agevolato: 70% dei costi ammessi, pari a L. 14.321.300.000 di cui L. 8.746.500.000 per la parte del programma svolta dalla società Montefluos S.p.a. e L. 5.574.800.000 per la parte del programma svolto dalla società Ausimont S.p.a., risultante dal livello di intervento corrispondente all'elevato grado di innovazione tecnologica del programma e dal punto 3) della propria delibera del 30 marzo 1983.

Delibera approvata dal CIPI in data 19 maggio 1983 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Citec S.p.a., concernente: sistema elettronico di ufficio.
Modifica da apportare: intestazione del programma alla società Compagnia internazionale di tecniche di elaborazione e computers C.I.T.E.C. S.p.a., a seguito della fusione per incorporazione della Citec S.p.a. nella Farfin S.r.l., e successiva modificazione della denominazione sociale in Compagnia internazionale di tecniche di elaborazione e computers C.I.T.E.C. S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 8 giugno 1983 e modificata il 12 giugno 1984 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Aeritalia - Società aerospaziale italiana per azioni, concernente: ATR-42 strutture primarie in compositi avanzati.
Modifica da apportare: intestazione del programma alla società Alenia - Aeritalia & Selenia S.p.a., a seguito della fusione per incorporazione della Selenia - Industrie elettroniche associate S.p.a. nella Aeritalia - Società aerospaziale italiana per azioni, e successiva modificazione della denominazione sociale in Alenia - Aeritalia & Selenia S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 8 giugno 1983 e modificata il 12 giugno 1964 e 13 marzo 1987 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Aeritalia - Società aerospaziale italiana per azioni, concernente: strutture primarie in compositi avanzati per applicazioni aerospaziali.
Modifica da apportare: intestazione del programma alla società Alenia - Aeritalia & Selenia S.p.a., a seguito della fusione per incorporazione della Selenia - Industrie elettroniche associate S.p.a. nella Aeritalia - Società aerospaziale italiana per azioni, e successiva modificazione della denominazione sociale in Alenia - Aeritalia & Selenia S.p.a.

Delibere adottate dal CIPI in data 22 dicembre 1983 per la quota Sud e 28 marzo 1985 per la quota Nord e modificate il 20 dicembre 1990, in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Selenia industrie elettroniche associate S.p.a., concernente: grafica e sistemi di presentazione.
Modifica da apportare: intestazione del programma alla società Alenia - Aeritalia & Selenia S.p.a., a seguito della fusione per incorporazione della Selenia industrie elettroniche associate S.p.a. nella Aeritalia - Società aerospaziale italiana per azioni, e successiva modificazione della denominazione sociale in Alenia - Aeritalia & Selenia S.p.a.

Delibere adottate dal CIPI in data 22 dicembre 1983 per la quota Sud e 28 marzo 1985 per la quota Nord, in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Selenia industrie elettroniche associate S.p.a., concernente: avionica.
Modifica da apportare: intestazione del programma alla società Alenia - Aeritalia & Selenia S.p.a., a seguito della fusione per incorporazione della Selenia industrie elettroniche associate S.p.a. nella Aeritalia - Società aerospaziale italiana per azioni, e successiva modificazione della denominazione sociale in Alenia - Aeritalia & Selenia S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 25 ottobre 1984 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società C.I.T.E.C. - Compagnia internazionale di tecniche di elaborazione e computers S.p.a., concernente: sistema elettronico per l'analisi e sintesi della voce in tempo reale.
Modifica da apportare: intestazione del programma alla Compagnia internazionale di tecniche di elaborazione e computers C.I.T.E.C. S.p.a., a seguito della fusione per incorporazione della C.I.T.E.C. - Compagnia internazionale di tecniche di elaborazione e computers S.p.a. nella Farfin S.r.l., e successiva modificazione della denominazione sociale in Compagnia internazionale di tecniche di elaborazione e computers C.I.T.E.C. S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 28 marzo 1985 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Industrie Pirelli S.p.a., concernente: sistema di componenti elastomerici per autoveicoli.
Modifica da apportare: intestazione del programma alla società Pirelli S.p.a., a seguito della fusione per incorporazione in essa della società Industrie Pirelli S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 28 marzo 1985 e modificata il 3 luglio 1986 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Comet S.A.R.A. Società autoadesivi resine e affini S.p.a., concernente: utilizzo di elastomeri termoplastici di produzione nazionale per la formulazione di adesivi destinati alla produzione di film da protezione e di carta da mascheratura.
Modifica da apportare: intestazione del programma alla società Beiersdorf S.p.a., a seguito della fusione per incorporazione in essa della Comet S.A.R.A. Società autoadesivi resine e affini S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 28 marzo 1985 e modificata il 21 dicembre 1988 e 18 luglio 1989 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Bundy S.p.a., concernente: sistema di brasatura e dalluminatura in continuo per tubi autovettura.

Modifica da apportare: intestazione del programma alla società Bundy S.r.l., a seguito della fusione per incorporazione della Bundy S.p.a. nella Ti Holding Italia S.r.l., e successiva modificazione della denominazione sociale in Bundy S.r.l.

Delibera adottata dal CIPI in data 31 ottobre 1985 e modificata il 14 ottobre 1986 e 2 giugno 1989 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla Società pneumatici Pirelli S.r.l., concernente: realizzazione di nuovi materiali, nuovi prodotti, tecnologie di produzione e di controllo nel settore dei componenti elastomerici per autoveicoli.

Modifica da apportare: intestazione del programma alla società Pirelli S.p.a., a seguito della fusione per incorporazione in essa della Società pneumatici Pirelli S.r.l.

Delibera adottata dal CIPI in data 31 ottobre 1985 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Aeritalia - Società aerospaziale italiana per azioni, concernente: G 222 piattaforma elettronica.

Modifica da apportare: intestazione del programma alla società Alenia - Aeritalia & Selenia S.p.a., a seguito della fusione per incorporazione della Selenia - Industrie elettroniche associate S.p.a. nella Aeritalia - Società aerospaziale italiana per azioni, e successiva modificazione della denominazione sociale in Alenia - Aeritalia & Selenia S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 12 febbraio 1987 e modificata il 2 dicembre 1987 e 27 ottobre 1988 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Aeritalia - Società aerospaziale italiana S.p.a., concernente: velivolo anfibio per protezione ambientale, pattugliamento e trasporto.

Modifica da apportare: intestazione del programma alla società Alenia - Aeritalia & Selenia S.p.a., a seguito della fusione per incorporazione della Selenia - Industrie elettroniche associate S.p.a. nella Aeritalia - Società aerospaziale italiana S.p.a., e successiva modificazione della denominazione sociale in Alenia - Aeritalia & Selenia S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 12 febbraio 1987 e modificata il 2 dicembre 1987 e 16 febbraio 1990 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Aeritalia - Società aerospaziale italiana S.p.a., concernente: innovazione, automazione ed integrazione dei processi tecnico-produttivi e delle metodologie informatiche associate.

Modifica da apportare: intestazione del programma alla società Alenia - Aeritalia & Selenia S.p.a., a seguito della fusione per incorporazione della Selenia - Industrie elettroniche associate S.p.a. nella Aeritalia - Società aerospaziale italiana S.p.a., e successiva modificazione della denominazione sociale in Alenia - Aeritalia & Selenia S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 22 dicembre 1987 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Stemac S.p.a., concernente: sistema computerizzato di azionatura dei pannelli in striscia destinati all'industria del mobile.

Modifica da apportare: intestazione del programma al Centro tecnologico italiano Sag S.p.a., a seguito della fusione per incorporazione in essa della Stemac S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 27 ottobre 1988 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Sandretto industrie S.p.a., concernente: innovazione di prodotto - nuovo tipo di macchina per iniezione di materie plastiche, integrabile in aree di produzione FMS inserite in architettura CIM.

Modifica da apportare: intestazione del programma alla società Sandretto industrie S.r.l., a seguito della modificazione della ragione sociale e della fusione per incorporazione della Sanfin S.r.l.

Delibera adottata dal CIPI in data 19 maggio 1989 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Industrie Pirelli S.p.a. in nome proprio e per conto delle società controllate Rolf S.p.a. e Dima S.p.a., concernente: nuovi sistemi di componenti elastomerici per autoveicoli e nuovi processi di progettazione e di produzione.

Modifica da apportare: intestazione del programma alla società Pirelli S.p.a., a seguito della fusione per incorporazione in essa della società Industrie Pirelli S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 12 settembre 1989 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Tecnost S.p.a., concernente: sistemi di collaudo automatico per prodotti elettronici.

Modifica da apportare: si conferma l'ammissione alle agevolazioni del Fondo del programma presentato dalla società Tecnost S.p.a., a seguito della fusione per incorporazione in questa della Mael S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 16 febbraio 1990 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società C.I.T.E.C. - Compagnia internazionale di tecniche di elaborazione e computers S.p.a., concernente: telecomando intelligente per il controllo remoto, via telefono, delle unità elettriche, inclusi gli impianti anti-intrusione.

Modifica da apportare: intestazione del programma alla Compagnia internazionale di tecniche di elaborazione e computers C.I.T.E.C. S.p.a., a seguito della fusione per incorporazione della C.I.T.E.C. Compagnia internazionale di tecniche di elaborazione e computers S.p.a. nella Farfin S.r.l., e successiva modificazione della denominazione sociale in Compagnia internazionale di tecniche di elaborazione e computers - C.I.T.E.C. S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 29 marzo 1990 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Selenia industrie elettroniche associate S.p.a., concernente: automazione dei processi produttivi.

Modifica da apportare: intestazione del programma alla società Alenia - Aeritalia & Selenia S.p.a., a seguito della fusione per incorporazione della Selenia industrie elettroniche associate S.p.a. nella Aeritalia società aerospaziale italiana per azioni, e successiva modificazione della denominazione sociale in Alenia - Aeritalia & Selenia S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 4 dicembre 1990 e modificata il 12 marzo 1991 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Selenia industrie elettroniche associate S.p.a., concernente: sensore radar avanzato per avvistamento tridimensionale a lunga distanza.
Modifica da apportare: intestazione del programma alla società Alenia - Aeritalia & Selenia S.p.a., a seguito della fusione per incorporazione della Selenia industrie elettroniche associate S.p.a. nella Aeritalia - Società aerospaziale italiana per azioni, e successiva modificazione della denominazione sociale in Alenia - Aeritalia & Selenia S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 4 dicembre 1990 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Selenia industrie elettroniche associate S.p.a., concernente: tubi e componenti a microonde e ad infrarosso.
Modifica da apportare: intestazione del programma alla società Alenia - Aeritalia & Selenia S.p.a., a seguito della fusione per incorporazione della Selenia industrie elettroniche associate S.p.a. nella Aeritalia - Società aerospaziale italiana per azioni, e successiva modificazione della denominazione sociale in Alenia - Aeritalia & Selenia S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 3 agosto 1988 e modificata il 28 giugno 1990 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Ingg. Battaglia Rangoni S.r.l., concernente: nuovi apparecchi elettrocardiografici diagnostici e di pronto intervento.
Modifica da apportare: intestazione del programma alla società Mortara Rangoni europe S.r.l., a seguito del conferimento a questa del ramo di attività elettromedicale della Ingg. Battaglia Rangoni S.r.l.

Delibera adottata dal CIPI in data 27 ottobre 1988 e modificata il 12 settembre 1989 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Gilardini S.p.a., concernente: interventi innovativi sui filtri combustibili, acqua ed aria destinati all'impiego su motori Diesel.
Modifica da apportare: luogo di esecuzione: Grugliasco (Torino); S. Antonino di Susa (Torino); Santena (Torino) e Venaria (Torino).

Delibera adottata dal CIPI in data 13 febbraio 1986 e modificata il 16 luglio 1986 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Selenia spazio S.p.a., concernente: apparati di bordo per satelliti destinati alla trasmissione in tecnica numerica.
Modifica da apportare: denominazione sociale: Alenia spazio S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 27 ottobre 1988 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Selenia spazio S.p.a., concernente: metodologia innovativa per la realizzazione di sistemi satellitari di telecomunicazioni e telerilevamento.
Modifica da apportare: denominazione sociale: Alenia spazio S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 27 ottobre 1988 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Selenia spazio S.p.a., concernente: tecnologie innovative per carichi utili da satellite.
Modifica da apportare: denominazione sociale: Alenia spazio S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 3 agosto 1990 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Michelin italiana S.p.a., concernente: studio e realizzazione di una nuova linea per la produzione di tessuto tessile gommato con trattamento integrato del filo.
Modifica da apportare: denominazione sociale: Società per azioni Michelin italiana - S.A.M.I. S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 16 febbraio 1990 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Nuova Red italiana S.p.a., concernente: progettazione, sperimentazione, sviluppo e preindustrializzazione di una gamma completa di unità modulari e di sistemi integrati ad elevata produttività, per la produzione automatizzata e flessibile di prodotti igienici assorbenti monouso con caratteristiche innovative.
Modifica da apportare: intestazione del programma alla società Nuova Red italiana S.r.l., a seguito della fusione per incorporazione della Nuova Red italiana S.p.a. nella Tecnoimpianti S.r.l., e successiva modificazione della denominazione sociale in Nuova Red italiana S.r.l.

Delibera adottata dal CIPI in data 15 marzo 1990 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Sipsa S.p.a., in nome proprio e per conto della Sipsa ecologica S.p.a., concernente: nuovo processo per il trattamento disinquinante di emulsioni inverse acqua/olio con l'utilizzo di tecnologie innovative non convenzionali.
Modifiche da apportare: forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 356.790.000 da imputarsi alla quota sud;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Delibera adottata dal CIPI in data 24 maggio 1990 e modificata il 20 dicembre 1990 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Prefabbricati Manini S.p.a., concernente: nuovi elementi strutturali super leggeri di copertura a grande luce prefabbricati in calcestruzzo.
Modifica da apportare: intestazione del programma alla società Manini S.p.a., a seguito della fusione per incorporazione in questa della Prefabbricati Manini S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 26 luglio 1990 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Cimat-To S.p.a., concernente: rettificatrici innovative per interni ed esterni di cuscinetti volventi, finalizzate ad ottenere una rilevante flessibilità nel ciclo produttivo, elevare la qualità ed abbattere i costi.

Modifica da apportare: intestazione del programma alla società Nuova Cimat S.p.a., a seguito del conferimento a questa delle attività della Cimat-TO S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 26 luglio 1990 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Sarma S.p.a., concernente: progettazione, sperimentazione e preindustrializzazione di una linea prototipale innovata flessibile ed altamente automatizzata per la produzione di concentrati di colore e additivi «masterbatch» per materie plastiche, compositi e leghe a base tecnopolimerica.

Modifica da apportare: intestazione del programma alla società Sandoz S.p.a., a seguito della fusione per incorporazione in questa della Sarma S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 20 dicembre 1990 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Barbero S.p.a., concernente: processi innovativi per la produzione di liquori.

Modifica da apportare: intestazione del programma alla società Barbero 1891 S.p.a., a seguito della fusione per incorporazione della Barbero S.p.a. nella Sotecfin S.r.l., e successiva modificazione della denominazione sociale in Barbero 1891 S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 12 marzo 1991 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Eurobags S.p.a., concernente: innovazione di processo nella produzione di buste personalizate di carta e di polietilene.

Modifica da apportare: intestazione del programma alla società Eurobags S.r.l., a seguito della fusione per incorporazione della Eurobags S.p.a. nella Packinbags S.r.l., e successiva modificazione della ragione sociale in Erobags S.r.l.

Delibera adottata dal CIPI in data 15 gennaio 1991 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Seleco S.p.a., concernente: grandi schermi.

Modifiche da apportare:

forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 27.5% dei costi ammessi, pari a L. 653.983.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 27,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Roma, 30 maggio 1991

Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO

91A3125

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI SIENA

DECRETO RETTORALE 16 gennaio 1991.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato con regio decreto, 13 ottobre 1927, n. 2831, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito in legge il 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica di statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Siena;

Riconosciuta la particolare necessità, di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 7 febbraio 1990, favorevole all'istituzione della scuola diretta a fini speciali per strumentisti di sala operatoria;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti in premessa indicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'ultimo articolo del titolo IX dello statuto dell'Università degli studi di Siena, relativo alle scuole dirette a fini speciali, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi all'istituzione della scuola diretta a fini speciali per strumentisti di sala operatoria.

Scuola diretta a fini speciali per strumentisti di sala operatoria

Art. 573. — È istituita la scuola diretta a fini speciali per strumentisti di sala operatoria presso l'Università degli studi di Siena.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

La scuola ha lo scopo di preparare tecnici strumentisti di sala operatoria.

La scuola rilascia il diploma di strumentisti di sala operatoria.

Art. 574. — Il corso di studi ha la durata di due anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Ciascun anno di corso prevede seicento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate (tirocinio professionale), queste ultime per almeno il 50% delle ore previste.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in otto per ciascun anno di corso, per un totale di sedici studenti.

Art. 575. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvedono le facoltà di medicina e chirurgia e la cattedra di chirurgia pediatrica.

Art. 576. — Sono ammessi alla prova per ottenere l'iscrizione i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado che siano in possesso anche del diploma di infermiere professionale o di ostetrica.

Art. 577. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:

Tecnica e assistenza pre-operatoria, operatoria e post-operatoria:

anatomia umana;
strumentario chirurgico;
preparazione del tavolo operatorio;
strumentazione infermieristica I;
strumentazione infermieristica II;
assistenza al ricoverato nella fase pre e post-operatoria in:
a) chirurgia generale e specialità chirurgiche;
b) ginecologia;
c) ortopedia e traumatologia.

Legislazione e igiene ospedaliera:

legislazione ospedaliera;
medicina legale ed etica professionale;
i servizi chirurgici (caratteristiche strutturali, climatizzazione);
metodi per la disinfezione e sterilizzazione in camera operatoria;
concetto di asepsi;
igiene ospedaliera;
concetto di epidemiologia generale;
infezioni nosocomiali di interesse chirurgico.

2° Anno:

Tecnica ed assistenza pre-operatoria e post-operatoria:

assistenza al ricoverato nella fase pre e post-operatoria in:
a) chirurgia generale e specialità chirurgiche;
b) ginecologia e ostetrica;
c) ortopedia e traumatologia.

Organizzazione e funzionamento del reparto operatorio:

principali soccorsi ed interventi di urgenza;
anestesia e rianimazione.

Non sono ammesse abbreviazioni di corso.

Art. 578. — Durante i due anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

reparto di degenza della chirurgia pediatrica;
reparto di degenza della clinica chirurgica;
ambulatori della chirurgia pediatrica e della clinica chirurgica.

La frequenza per complessive quattrocento ore annue avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale.

Lo studente ha facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa. La frequenza ai corsi e del tirocinio pratico è obbligatoria.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Art. 579. — All'esame di diploma, lo studente viene ammesso solo se abbia frequentato i corsi e superato gli esami prescritti ed abbia ottenuto un giudizio favorevole, riguardo al tirocinio professionale. Detto esame, sostenuto al termine del ciclo di studi, ha valore di esame di Stato.

L'esame di diploma è sostenuto davanti ad una commissione presieduta dal rettore o da un professore ordinario suo delegato.

La commissione è costituita secondo le vigenti norme universitarie.

L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di natura teorico-applicativa assegnato almeno sei mesi prima della data dell'esame.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Siena, 16 gennaio 1991

Il rettore: BERLINGUER

91A3127

UNIVERSITÀ DI ANCONA

DECRETO RETTORALE 7 marzo 1991.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Ancona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n. 1330, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica allo statuto formulate dagli organi accademici di questa Università intese ad ottenere l'abrogazione dallo statuto dell'articolato relativo alla scuola di perfezionamento per neurofisiopatologi (scuola diretta a fini speciali), approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1226 del 31 ottobre 1977; l'inserimento in statuto dell'articolato relativo alla scuola diretta a fini speciali di neurofisiopatologia e la modifica dell'art. 14-*bis* dello statuto, relativo alla «Normativa generale delle scuole dirette a fini speciali», sostituendo il punto 1) inerente alla facoltà di medicina e chirurgia con: 1) scuola diretta a fini speciali di neurofisiopatologia;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici succitati e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Viste le proprie note n. 6506 del 10 febbraio 1987 e n. 8377 del 3 marzo 1988 con le quali sono state trasmesse all'allora Ministero della pubblica istruzione le delibere degli organi accademici succitate;

Visti i pareri espressi dal Consiglio universitario nazionale, nelle sedute del 23 maggio 1987 e del 19 ottobre 1989 favorevoli al riordinamento della scuola diretta a fini speciali in questione;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 3260 del 18 giugno 1990 con la quale si invita a predisporre il provvedimento formale ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 16;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ancona, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

L'art. 14-*bis*, di cui al decreto del Presidente della Repubblicata 25 giugno 1987, relativo all'elenco delle scuole dirette a fini speciali annesse alla facoltà di medicina e chirurgia è integrato con l'aggiunta della scuola diretta a fini speciali di «neurofisiopatologia».

Art. 2.

Sono soppressi gli articoli dal 210 al 217 relativi alla scuola di perfezionamento in «tecnici neurofisiopatologi» (scuola diretta a fini speciali) e sostituiti dal presente articolo unico relativo alla riformulazione dell'ordinamento della scuola medesima che cambia denominazione in «neurofisiopatologia»:

Art. 210 *(Scuola diretta a fini speciali di neurofisiopatologia).*

A) È istituita la scuola diretta a fini speciali in neurofisiopatologia presso l'Università degli studi di Ancona.

La scuola ha lo scopo di dare una preparazione teorico-pratica fornendo le competenze professionali necessarie nell'esecuzione di indagini per l'esplorazione funzionale del sistema nervoso. La scuola rilascia il diploma di tecnico di neurofisiopatologia.

B) Il corso di studi ha la durata di tre anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Ciascun anno di corso prevede quattrocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate (tirocinio professionale, per cui si utilizzano almeno il 50% delle ore previste).

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in dieci per ciascun anno di corso, per un totale di trenta studenti.

C) Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvedono le facoltà di medicina e chirurgia e ingegneria e l'istituto delle malattie del sistema nervoso.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

D) Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado.

Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso alla scuola, nei limiti dei posti determinati, è subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta con domande a risposte multiple per il 70% dei punti disponibili e dalla valutazione del voto del diploma di scuola secondaria superiore in misura pari al 30% del punteggio complessivo.

E) Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:

strumentazione medicale per analisi di segnali elettrofisiologici;
anatomia generale e funzionale del sistema nervoso e dell'apparato locomotore (*);
fisiologia generale del sistema nervoso e dell'apparato locomotore (*);
nozioni di igiene ospedaliera.

2° Anno:

strumentazione medicale per analisi di segnali elettrofisiologici;
patologia del sistema nervoso e dell'apparato locomotore;
tecniche di registrazione elettroencefalografiche elettromiografiche, poligrafiche, reografiche, ecografiche e Doppler;
rilevamento di dati non strumentali ed archiviazione;
norme di sicurezza e protezione elettrica del paziente;
neurofisiopatologia I.

3° *Anno:*

tecniche di registrazioni speciali (segnali analogici e digitali ed analisi on-line assistita da computer);
neuropsichiatria infantile;
registrazioni in anestesia e rianimazione;
nozioni di medicina;
neurofisiopatologia II.

Gli insegnamenti con asterisco sono di regola mutuabili da altre scuole dirette a fini speciali.

Gli studenti sono altresì tenuti a frequentare un corso di inglese scientifico. L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato entro il primo biennio. L'attività pratica comporta l'esecuzione guidata di indagini elettroneurofisiologiche, manutenzione e riparazione delle apparecchiature.

F) Durante i tre anni di corso è richiesta la frequenza presso i laboratori di:
neurofisiopatologia della clinica neurologica;
elettromiografia della clinica neurologica;
indagine Doppler della clinica neurologica;
informatica del dipartimento di elettronica ed automatica - Università di Ancona;
centro interdipartimentale di lingue straniere;
sale di rianimazione e sale operatorie:
laboratorio di neurofisiopatologia della divisione di neuropsichiatria infantile;
centro elaborazione dati Università di Ancona.

La frequenza per complessive quattrocento ore annue avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni studente un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale.

Il tirocinio si svolge sotto la guida di un docente designato dal consiglio della scuola.

Lo studente ha la facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali finali.

G) La frequenza ai corsi e al tirocinio pratico è obbligatoria. Gli esami annuali e di tirocinio pratico consistono in prove pratiche e in valutazione di conoscenze teoriche delle materie del corso.

H) All'esame di diploma, lo studente viene ammesso solo se abbia frequentato i corsi e superato gli esami prescritti ed abbia ottenuto un giudizio favorevole riguardo al tirocinio professionale. Detto esame, sostenuto al termine del ciclo di studi, ha valore di esame di Stato.

L'esame di diploma è sostenuto davanti ad una commissione presieduta dal rettore o da un professore ordinario suo delegato.

La commissione è costituita secondo le vigenti norme universitarie. L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di natura teorico-applicativa assegnato almeno sei mesi prima della data dell'esame.

Il presente decreto rettorale sarà inviato al superiore Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ancona, 7 marzo 1991

Il rettore: BRUNI

91A3111

UNIVERSITÀ DI PISA

DECRETO RETTORALE 9 maggio 1991.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto ministeriale 21 novembre 1990;

Vista la proposta di modifica statutaria formulata dalle autorità accademiche di questa Università, concernente l'istituzione della scuola diretta a fini speciali per tecnico di laboratorio biomedico;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 31 ottobre 1989;

Vista la delibera n. 83 del 26 marzo 1991, con la quale il consiglio della facoltà di medicina e chirurgia ha recepito il suddetto parere;

Considerata l'urgenza;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nella normativa generale per le scuole dirette a fini speciali, all'art. 155 contenente l'elencazione delle scuole è aggiunta la scuola diretta a fini speciali per tecnico di laboratorio biomedico.

Art. 2.

Dopo l'art. 217, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti articoli relativi alla istituzione della scuola diretta a fini speciali per tecnico di laboratorio biomedico.

Scuola diretta a fini speciali per tecnico di laboratorio biomedico

Art. 218. — È istituita la scuola diretta a fini speciali per tecnico di laboratorio biomedico presso l'Università degli studi di Pisa.

La scuola ha lo scopo di preparare personale tecnico provvisto di conoscenze culturali di base e generali e di competenze professionali specifiche tali da consentire una attività di collaborazione tecnica sia in laboratori di indagine scientifico-sperimentale che in laboratori di analisi chimico-cliniche e di microbiologia, di patologia clinica, di istocitopatologia.

Art. 219. — La scuola ha la durata di tre anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate (tirocinio professionale), queste ultime per almeno il 75% delle ore previste.

In base alle strutture ed alle attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in trenta per ciascun anno di corso.

Art. 220. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia. Alla designazione dei docenti provvede il consiglio di facoltà d'intesa col consiglio della scuola.

Art. 221. — Per i requisiti relativi all'ammissione alla scuola si applicano le disposizioni previste per l'ammissione ai corsi di laurea.

Art. 222. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:

a) primo semestre:

fisica;
statistica medica e informatica;
chimica e propedeutica biochimica;
istologia ed anatomia;
biologia e genetica.

b) secondo semestre:

chimica biologica;
microbiologia e microbiologia clinica;
biologia molecolare;
fisiologia umana;
tecniche analitiche di chimica e biochimica clinica;
organizzazione di laboratorio;
norme di sicurezza in laboratorio;
strumentazione di laboratorio.

2° Anno:

patologia e fisiopatologia generale;
immunologia;
tecniche di analisi microbiologiche, virologiche, micologiche e parassitologiche;
tecniche di patologia clinica;
tecniche di citopatologia e istopatologia;
tecniche di immunologia;
tecniche di colture in vitro.

3° Anno - indirizzo di patologia clinica:

patologia molecolare;
patologia clinica;
immunoematologia;
laboratorio di ematologia ed immunoematologia;
laboratorio di patologia clinica e molecolare.

3° Anno - indirizzo di biochimica clinica:

chimica e biochimica clinica;
enzimologia;
tossicologia;
tecniche di analisi automatizzate.

3° Anno - indirizzo di microbiologia clinica:

microbiologia;
virologia;
micologia;
parassitologia;
tecniche speciali di analisi di malattie infettive.

3° Anno - indirizzo di citopatologia:

citopatologia;
colpocitopatologia:
citogenetica;
tecniche speciali di citopatologia.

3° Anno - indirizzo di laboratorio di anatomia patologica e istocitopatologia:

nozioni di anatomia patologica macroscopica e microscopica;
tecniche di istopatologia ed istochimica;
tecniche di indagine ultrastrutturale;
tecniche di diagnostica di anatomia patologica macroscopica.

Gli studenti sono altresì tenuti a frequentare un corso di inglese scientifico. L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato entro il primo biennio.

Art. 223. — Durante i tre anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti laboratori:

dipartimento di biomedicina sperimentale, infettiva e pubblica;

dipartimento di sanità pubblica e biostatistica;

clinica medica generale e terapia medica I (servizi di ematologia, delle malattie emorragiche, di immunologia ed allergologia);

clinica medica generale e terapia medica II (servizio di analisi cliniche);

istituto di anatomia e istologia patologica;

istituto di chimica biologica;

istituto di farmacologia;

istituto di endocrinologia, metodologia clinica e medicina del lavoro;

istituto di patologia generale.

Il tirocinio pratico, previsto per i tre anni di corso, si svolge di norma sotto la guida di un docente della scuola; la guida del docente si esplica anche attraverso un collegamento con i supervisori degli enti convenzionati.

Lo studente ha facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa.

La frequenza alle lezioni e la partecipazione al tirocinio sono obbligatorie per almeno 2/3 dell'orario previsto.

Gli esami di profitto si svolgono secondo le vigenti norme universitarie.

Art. 224. — All'esame di diploma lo studente viene ammesso solo ove abbia frequentato i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti previsti dal piano di studio secondo l'indirizzo scelto e tenuto conto del tirocinio pratico.

L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di natura teorico-applicativa assegnato almeno sei mesi prima della data dell'esame.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pisa, 9 maggio 1991

Il rettore: ELIA

91A3126

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti società esercenti attività fiduciaria e di revisione

Con decreto interministeriale 5 luglio 1991 emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, la società «Reviconsult S.r.l.», con sede in Bologna, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966.

Con decreto interministeriale 5 luglio 1991 emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, la società «Asper S.a.s. di Zanichelli Corrado e Ambrosini Gianluca», con sede in Parma, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966.

Con decreto interministeriale 5 luglio 1991 emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, la società «Area Trading S.p.a.», con sede in Segrate (Milano), è stata autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966.

Con decreto interministeriale 5 luglio 1991 emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, la società «Springbok revisioni Italia S.a.s. di Ferdinando Rossi & C.», con sede in Monza, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966.

Con decreto interministeriale 5 luglio 1991 emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, la società «Irec-Italia revisioni e certificazioni S.a.s. di Lucia Arizzi», con sede in Monza, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966.

Con decreto interministeriale 5 luglio 1991 il decreto interministeriale 13 luglio 1983, con il quale la società «Fincrea S.r.l.», con sede legale in Milano, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, è modificato nella parte relativa alla forma giuridica variata in società per azioni, ed all'autorizzazione limitata all'attività fiduciaria.

Con decreto interministeriale 5 luglio 1991 il decreto interministeriale 9 febbraio 1988, con il quale la società «Pagliarini e Rocca S.a.s. del dott. Giancarlo Pagliarini & C.», con sede legale in Milano, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende è modificato nella parte relativa alla ragione sociale, variata in «Giancarlo Pagliarini & Soci S.a.s.».

Con decreto interministeriale 5 luglio 1991 il decreto interministeriale 12 settembre 1978, con il quale la società «Studio Tomasin - Società di revisione in accomandita semplice del dott. Giancarlo Tomasin & C.», con sede legale in Venezia, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende, è modificato nella parte relativa alla ragione sociale, variata in «Tomasin revisioni - Società in accomandita semplice del dott. Giancarlo Tomasin & C.».

91A3186

MINISTERO DEL TESORO

Nomina del direttore generale del Banco di Sicilia

Con decreto ministeriale 10 luglio 1991 il dott. Giacomo Perticone è stato nominato direttore generale del Banco di Sicilia, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Palermo.

91A3175

N. 132

Corso dei cambi del 9 luglio 1991 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1350,900	1350,900	1350,85	1350,900	1350,900	1350,900	1350,790	1350.900	1350,900	1350,900
E.C.U.	1530,650	1530,650	1530,50	1530,650	1530,650	1530,650	1530,500	1530.650	1530.650	1530,650
Marco tedesco	744,650	744,650	744,75	744,650	744,650	744,650	744,660	744.650	744.650	744.650
Franco francese	219,420	219,420	219,25	219,420	219,420	219,420	219,390	219.420	219.420	219,420
Lira sterlina	2193,700	2193,700	2194,50	2193,700	2193,700	2193,700	2194,250	2193.700	2193,700	2193.700
Fiorino olandese	661,220	661,220	661 —	661,200	661,220	661,220	661,240	661.220	661.220	661.220
Franco belga	36,168	36,168	36,16	36,168	36,168	36,168	36,167	36.168	36,168	36,168
Peseta spagnola	11,846	11,846	11,87	11,846	11.846	11,846	11,842	11.846	11,846	11,846
Corona danese	192,440	192,440	192,50	192,440	192,440	192,440	192,440	192.440	192.440	192.440
Lira irlandese	1993,400	1993,400	1994 —	1993,400	1993,400	1993,400	1992,790	1993.400	1993,400	—
Dracma greca	6,816	6,816	6,80	6,816	6.816	6,816	6,816	6.816	6.816	—
Escudo portoghese	8,541	8,541	8,52	8,541	8,541	8,541	8,542	8.541	8,541	8.541
Dollaro canadese	1177,300	1177,300	1178 —	1177,300	1177,300	1177,300	1176,500	1177.300	1177,300	1177.300
Yen giapponese	9,743	9,743	9,73	9,743	9,743	9,743	9,738	9.743	9,743	9.743
Franco svizzero	862,690	862,690	862,80	862,690	862,690	862,690	862,660	862,690	862,690	862.690
Scellino austriaco	105,831	105,831	105,80	105,831	105,831	105,831	105.824	105,831	105.831	105.831
Corona norvegese	190,800	190,800	190,75	190,800	190.800	190,800	190,800	190.800	190.800	190.800
Corona svedese	205,760	205,760	205,75	205,760	205,760	205,760	205,790	205,760	205,760	205.760
Marco finlandese	310,650	310,650	310.50	310,650	310,650	310,650	310,650	310.650	310.650	—
Dollaro australiano	1034,900	1034,900	1035 —	1034,900	1034,900	1034,900	1034,150	1034.900	1034.900	1034.900

Media dei titoli del 9 luglio 1991

Titolo	
Rendita 5% 1935	66,750
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	99,05
» 12% (Beni Esteri 1980)	101,175
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	95,975
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	86,100
» » » 21- 4-1987/94	85,500
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1985/95	100,200
» » » 12,50% 19-.6-1989/95	100,225
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	100,125
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	100,075
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	100,100
» » » 12,50% 19-10-1989/95	100,075
» » » 12,50% 20-11-1989/95	100,075
» » » 12,50% 18-12-1989/95	100,100
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	99,850
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	99,875
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	99,800
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	99,925
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	99,775
» » » 12,50% 20-11-1990/96	99,800
» » » 10,25% 1-12-1988/96	97,175
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	100 —
» » » 10% 18- 4-1987/92	99,250
Certificati di credito del Tesoro 9,50% 19- 5-1987/92	99,175
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	93,200
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	97,750
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	96,175
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	113,250
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	102,425
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	102,150
» » » TR 2,5% 1983/93	100,100
» » » Ind. 1- 8-1984/91	99,950
» » » » 1- 9-1984/91	100,175
» » » » 1-10-1984/91	100,350
» » » » 1-11-1984/91	100,375
» » » » 1-12-1984/91	100,400
» » » » 1- 1-1985/92	100,250
» » » » 1- 2-1985/92	100,175
» » » » 18- 4-1986/92	100,550
» » » » 19- 5-1986/92	100,825
» » » » 20- 7-1987/92	100,325
» » » » 19- 8-1987/92	100,225
» » » » 1-11-1987/92	100,375
» » » » 1-12-1987/92	100,135
» » » » 1- 1-1988/93	100,100

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 2-1988/93	100,075
» » » »	1- 3-1988/93	100,200
» » » »	1- 4-1988/93	100,375
» » » »	1- 5-1988/93	100,700
» » » »	1- 6-1988/93	100,850
» » » »	18- 6-1986/93	100,400
» » » »	1- 7-1988/93	100,800
» » » »	17- 7-1986/93	100,875
» » » »	1- 8-1988/93	100,250
» » » »	19- 8-1986/93	99,375
» » » »	1- 9-1988/93	100,325
» » » »	18- 9-1986/93	99,325
» » » »	1-10-1988/93	100,425
» » » »	20-10-1986/93	100,625
» » » »	1-11-1988/93	100,575
» » » »	18-11-1987/93	99,775
» » » »	19-12-1986/93	99,925
» » » »	1- 1-1989/94	100,275
» » » »	1- 2-1989/94	100,150
» » » »	1- 3-1989/94	100,100
» » » »	15- 3-1989/94	100,150
» » » »	1- 4-1989/94	100,125
» » » »	1- 9-1988/94	99,850
» » » »	1-10-1987/94	99,175
» » » »	1-11-1989/94	100,100
» » » »	1- 1-1990/95	99,575
» » » »	1- 2-1985/95	100,350
» » » »	1- 3-1985/95	99,375
» » » »	1- 3-1990/95	99,350
» » » »	1- 4-1985/95	99,475
» » » »	1- 5-1985/95	99,450
» » » »	1- 5-1990/95	99,675
» » » »	1- 6-1985/95	99,200
» » » »	1- 7-1985/95	99,850
» » » »	1- 7-1990/95	99,325
» » » »	1- 8-1985/95	99,875
» » » »	1- 9-1985/95	99,825
» » » »	1- 9-1990/95	99,325
» » » »	1-10-1985/95	98,950
» » » »	1-10-1990/95	99,725
» » » »	1-11-1985/95	99,225
» » » »	1-11-1990/95	99,675
» » » »	1-12-1985/95	99,400
» » » »	1-12-1990/95	99,600
» » » »	1- 1-1986/96	99,475
» » » »	1- 1-1986/96 II	100,250
» » » »	1- 2-1986/96	99,675
» » » »	1- 3-1986/96	99,775
» » » »	1- 4-1986/96	99,825
» » » »	1- 5-1986/96	99,800
» » » »	1- 6-1986/96	99,875
» » » »	1- 7-1986/96	99,550
» » » »	1- 8-1986/96	98,750
» » » »	1- 9-1986/96	98,875
» » » »	1-10-1986/96	97,975
» » » »	1-11-1986/96	98,050
» » » »	1-12-1986/96	98,075
» » » »	1- 1-1987/97	98,050
» » » »	1- 2-1987/97	98,125
» » » »	18- 2-1987/97	98,100
» » » »	1- 3-1987/97	98,425
» » » »	1- 4-1987/97	98,625
» » » »	1- 5-1987/97	98,925
» » » »	1- 6-1987/97	99,200
» » » »	1- 7-1987/97	98,800
» » » »	1- 8-1987/97	98,350
» » » »	1- 9-1987/97	98,300

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	11,50%	1-11-1991	99,700
» » »	11,50%	21-12-1991	99,825
» » »	9,25%	1- 1-1992	99,075
» » »	9,25%	1- 2-1992	98,925
» » »	11,00%	1- 2-1992	99,250
» » »	9,15%	1- 3-1992	98,700
» » »	12,50%	17- 3-1992	99,700
» » »	9,15%	1- 4-1992	98,575
» » »	11,00%	1- 4-1992	99,050
» » »	12,50%	1- 4-1992	100,050
» » »	12,50%	1- 4-1990/92	100,075
» » »	12,50%	18- 4-1992	100 —
» » »	9,15%	1- 5-1992	98,575
» » »	11,00%	1- 5-1992	99,450
» » »	12,50%	1- 5-1992	100,050
» » »	12,50%	17- 5-1992	100,050
» » »	9,15%	1- 6-1992	99 —
» » »	10,50%	1- 7-1992	99,875
» » »	11,50%	1- 7-1992	99,750
» » »	11,50%	1- 8-1992	99,400
» » »	12,50%	1- 9-1992	100,150
» » »	12,50%	1-10-1992	100,175
» » »	12,50%	1- 2-1993	100,175
» » »	12,50%	1- 7-1993	100,175
» » »	12,50%	1- 8-1993	99,900
» » »	12,50%	1- 9-1993	99,775
» » »	12,50%	1-10-1993	99,625
» » »	12,50%	1-11-1993	99,675
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	99,625
» » »	12,50%	17-11-1993	99,700
» » »	12,50%	1-12-1993	99,575
» » »	12,50%	1- 1-1989/94	99,600
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	99,525
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	99,250
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	99,275
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	99,200
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	99,225
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	99,300
» » »	12,50%	1- 9-1990/94	99,125
» » »	12,50%	1-11-1990/94	99,175
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	98,225
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	98,125
» » »	12,50%	1-11-1990/97	98 —

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	16- 7-1984/91	11,25%	99,250
» » » »	21- 9-1987/91	8,75%	99,250
» » » »	21- 3-1988/92	8,50%	97,650
» » » »	26- 4-1988/92	8,50%	97,650
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	98,075
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	100,975
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	100,650
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	100,050
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	99 —
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	96,350
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	96,750
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	96,150
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	98,200
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	95,250
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	95,800
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	98,425
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	94,450
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	101,650
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	94,075
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	100,525
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	99,250
» » » »	26-10-1989/94	10,15%	100,850
» » » »	22-11-1989/94	10,70%	101,875
» » » »	24- 1-1990/95	11,15%	103,425
» » » »	27- 3-1990/95	12,00%	104,100
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	100,850
» » » »	29- 5-1990/95	11,50%	106 —

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

91M09071

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Autorizzazione all'Università di Padova ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Padova n. 425/91/Sett II del 16 aprile 1991 l'Università degli studi di Padova è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Glaxo la donazione delle seguenti apparecchiature:

un PC DSD 200/AT versione 1 FDD HDD da 20 MB;

unità a dischetti 1.44.MB"(3.5");

VGA Ultra Card 800 × 600 256 K Byte Bus 16 Bit Analog;

monitor analogico/digitale 14" Col. Multifr. 820 × 620;

staz. lav. porta PC piano lav. reclin;

sedia regolabile,

del valore complessivo di L. 4.594.200.

Con decreto del prefetto di Padova n. 426 del 18 aprile 1991 l'Università degli studi di Padova è stata autorizzata ad accettare da parte della società «Sistema Congressi» la donazione delle seguenti apparecchiature:

una fotocopiatrice Ranx Xerox X5046 A;

un telefax Sharp F0700,

del valore complessivo di L. 6.000.000.

Con decreto del prefetto di Padova n. 491 del 18 aprile 1991 l'Università degli studi di Padova è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Hewlett Packard italiana S.p.a. la donazione delle seguenti apparecchiature:

cinque personal computer Vectra;

un sistema Desk Top Publishing,

del valore complessivo di L. 95.365.500.

Con decreto del prefetto di Padova n. 492 del 18 aprile 1991 l'Università degli studi di Padova è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Maggioni Winthrop la donazione delle seguenti apparecchiature:

apparecchio elettrocardiografico con differenti canali operazionali (es. della frequenza cardiaca) con registratore scrivente K0380;

elettrostimolatore con elettrodo da campo con espansione HSE;

bagno organi isolati (con lavaggio automatico) per attività spasmolitica;

tre ranks completi di dodici gabbie ciascuno in plexiglas per studi metabolici;

apparecchio per misura pressione e frequenza ratti (secondo metodo Friebel e Vreden) con gabbie varie misure;

tavolo acciaio (30 × 10) orientabile riscaldato per operazioni chirurgiche (ratto);

piatto elettrico riscaldante;

agitatore elettrico con piatto riscaldante;

due camere in vetro per anestesia ratti su supporto acciaio;

rasoio elettrico per tosare piccoli animali;

misuratore temperatura rettale ratto o topo,

del valore complessivo di L. 10.000.000.

Con decreto del prefetto di Padova n. 493 del 18 aprile 1991 l'Università degli studi di Padova è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Chiesi farmaceutici S.p.a. la donazione della somma di L. 10.000.000 al fine di potenziare le strutture dell'Istituto di medicina del lavoro servizio di allergologia.

Con decreto del prefetto di Padova n. 1150/91/Sett. II del 19 aprile 1991 l'Università degli studi di Padova è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta IBM Italia la donazione di una serie di apparecchiature del valore complessivo di L. 21.081.812.

91A3171

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla Lega italiana per la lotta contro i tumori in Roma, ad accettare un legato ed una eredità

Con decreto ministeriale 22 maggio 1991, la Lega italiana per la lotta contro i tumori, con sede in Roma, via A. Torlonia n. 15, è stata autorizzata a conseguire il legato, consistente in un sesto del valore di due appartamenti con annessi box, siti in Rimini, località Miramare, via Locarno n. 15/*a*, del periziato complessivo valore di L. 144.000.000, disposto dal sig. Marino Mainardi con testamento olografo pubblicato per atto dott. Alberto Ricci, notaio in Rimini, numero di repertorio 176497.

Con decreto ministeriale 22 maggio 1991, la Lega italiana per la lotta contro i tumori, con sede in Roma, via A. Torlonia n. 15, è stata autorizzata ad accettare l'eredità, consistente in beni depositati presso la Banca commerciale italiana, filiale di Cremona, disposta dal sig. Alessandro Lazzari con testamento olografo pubblicato per atto dott. Carlo Guadamagna, notaio in Cremona, numero di repertorio 8945/1376.

91A3152

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Attuazione delle operazioni di intervento nel mercato dei cereali per la campagna 1991-92

1. In attuazione della regolamentazione comunitaria relativa al mercato dei cereali per la campagna 1991-92, si comunica che le operazioni esecutive di intervento avverranno sulla scorta delle norme fissate dai relativi regolamenti emanati dalla Commissione CEE i cui contenuti sono di seguito esposti.

Per quanto riguarda le modalità esecutive relative ai rapporti tra i conferenti e gli assuntori dei magazzini di intervento si fa riferimento alle norme e condizioni generali riportate nel decreto ministeriale 12 aprile 1984, pubblicato nel supplemento n. 21 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 114 del 26 aprile 1984.

In attuazione all'art. 1, ultimo comma, del sopracitato decreto ministeriale si emanano le norme specifiche relative ai conferimenti di cereali all'intervento.

2. La campagna di commercializzazione cereali ha inizio il 1° luglio 1991 e termina il 30 giugno 1992. I conferimenti all'intervento possono essere effettuati nel periodo da agosto 1991 ad aprile 1992.

3. I prezzi di acquisto per le varie specie cerealicole, a partire dal 1° agosto, sono quelli appresso indicati e pari al 94% del prezzo di intervento:

frumento tenero panificabile ECU 161,70/tonn.	L.	284.826
frumento tenero, mais ECU 158,44/tonn. . . .	»	279.084
frumento duro ECU 214,038/tonn.	»	377.017
segale panificabile ECU 158,45/tonn.	»	279.102
sorgo, segale, orzo ECU 150,52/tonn.	»	265.133

Il prezzo di acquisto del frumento duro si riferisce a prodotto della varietà Cappelli ed assimilati.

4. I prezzi base di acquisto sono suscettibili delle maggiorazioni e detrazioni per effettive caratteristiche riportate nelle allegate tabelle *A* e *B* calcolate applicando le percentuali previste dal prezzo base di acquisto nonché della maggioranza mensile riportata nella tabella *C* in relazione al mese di consegna del prodotto da parte del venditore.

5. Per l'ammissibilità all'intervento i cereali indicati al punto 3 devono:

essere stati raccolti nella Comunità;

essere offerti dai detentori in lotti omogenei di un minimo di 10 tonnellate per il frumento duro e di 80 tonnellate per gli altri cereali;

essere di prodotto sano, leale e mercantile secondo le norme comunitarie e presentare i requisiti minimi riportati nella tabella *B*.

6. *Il pagamento dei cereali conferiti all'intervento viene effettuato* attraverso l'ente assuntore fra il trentesimo ed il trentacinquesimo giorno dalla presa in carico.

TABELLA *A*

REQUISITI MINIMI DI QUALITÀ CHE DEVONO PRESENTARE I CEREALI PER ESSERE AMMESSI ALL'INTERVENTO

	Frumento duro	Frumento tenero	Segale	Orzo	Granoturco	Sorgo
A. Tenore massimo di umidità	14,5%	14,5%	14,5%	14,5%	14,5%	14,5%
B. Percentuale massima degli elementi che non sono cereali di base di qualità perfetta, di cui:	12%	12%	12%	12%	12%	12%
1. Chicchi spezzati	6%	5%	5%	5%	10%	10%
2. Impurità relative ai chicchi (diverse da quelle dal punto 3)	5%	12%	5%	12%	5%	5%
di cui:						
a) chicchi striminziti					—	—
b) altri cereali	3%					
c) chicchi attaccati da parassiti		5%	5%			
d) chicchi che presentano colorazioni del germe			—	—	—	—
e) chicchi scaldati per essiccamento	0,50%	3%	3%	3%	3%	3%
3. chicchi volpati e/o colpiti da fusariosi	5%	—	—	—	—	—
di cui chicchi colpiti da fusariosi	1,5	—	—	—	—	—
4. Chicchi germinati	4%	6%	6%	6%	6%	6%
5. Impurità varie (Schwarzbesatz)	3%	3%	3%	3%	3%	3%
di cui:						
a) semi estranei:						
nocivi altri	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%
b) chicchi avariati:						
chicchi deteriorati da riscaldamento spontaneo e da essiccazione troppo rapida	0,05%					
altri						
c) impurità propriamente dette						
d) pule						
e) segala cornuta	0,05%	0,05%	0,50%	—	—	—
f) chicchi cariati						
g) insetti morti e frammenti d'insetti			—	—	—	—
C. Percentuale massima di chicchi bianconati, anche parzialmente	40%	—	—	—	—	—
D. Tenore massimo di tannino	—	—	—	—	—	1% (1)
E. Peso specifico minimo	78 kg/hl	72 kg/hl	68 kg/hl	63 kg/hl	—	—
F. Tasso di proteine	11,5% (1)	—	—			
G. Tempo di caduta	220	—	—	—	—	

(1) Percentuale calcolata sulla sostanza secca.

TABELLA B

DETRAZIONI DA APPORTARE AI PREZZI DI INTERVENTO O RIFERIMENTO PER CONTENUTO DI IMPURITÀ OLTRE I LIMITI DI TOLLERANZA E FINO AI LIMITI MASSIMI DI RICEVIBILITÀ

Classificazione delle impurità	Tolleranza %	Limiti massimi di ricevibilità per classe %	Limite massimo di ricevibilità complessivo %	Detrazioni
Frumento duro				
a) Impurità relative ai chicchi (farinose)	2	5	12	0,05% per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il 2% di tolleranza complessiva
b) Impurità relative ai chicchi (volpati)	2	5		0,05% per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il 2% di tolleranza complessiva
c) Cariossidi spezzate	3	6		0,05% per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il 3% di tolleranza complessiva
d) Chicchi germinati	2,5	4		0,05% per ogni differenza supplementare dello 0.1% oltre il 2.5% di tolleranza complessiva
e) Impurità varie (nulle)	0,5	3 (1)		0,01% per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre lo 0,5% di tolleranza complessiva
f) Chicchi bianconati anche parzialmente	20	40	40	0,02% per ogni differenza supplementare dello 0,1% o frazione dal 20 al 40% di bianconati
Orzo e frumento tenero				
a) Impurità relative ai chicchi (farinose)	5 (2)	12	12	0,05% per ogni differenza supplementare dello 0,1% o frazione oltre il 5% di tolleranza
b) Cariossidi spezzate	3	5		0,05% per ogni differenza supplementare dello 0,1% o frazione oltre il 3% complessivo di tolleranza
c) Chicchi germinati	2,5	6		0,05% per ogni differenza supplementare dello 0,1% o frazione oltre il 2,5% complessivo di tolleranza
d) Impurità varie (nulle)	1	3		0,1% per ogni differenza supplementare dello 0,1% o frazione oltre il limite di tolleranza dell'1%
Mais				
a) Impurità relative ai chicchi (farinose)	4	5	12	0,05% per ogni differenza supplementare dello 0,1% o frazione oltre il 4% complessivo di tolleranza
b) Cariossidi spezzate	4	10		0,05% per ogni differenza supplementare dello 0,1% o frazione oltre il 4% complessivo di tolleranza
c) Chicchi germinati	2,5	6		0,05% per ogni differenza supplementare dello 0,1% o frazione oltre il 2,5% complessivo di tolleranza
d) Impurità varie (nulle)	1	3		0,1% per ogni differenza supplementare dello 0,1% o frazione oltre il limite di tolleranza dell'1%

(1) Di cui al massimo lo 0,05 di chicchi scaldati, lo 0,05 di segale cornuta e/o 0,1% di semi nocivi.
(2) Compresi i chicchi striminziti.

TABELLA *C*

MAGGIORAZIONE MENSILE DA APPLICARE AL PREZZO DI ACQUISTO DEI CEREALI PER LA CAMPAGNA DI COMMERCIALIZZAZIONE 1991-92

MESE	Frumento tenero orzo, granturco segale, sorgo		Frumento duro	
	E.C.U.	Lit./tonn.	E.C.U.	Lit./tonn.
Novembre 1991	1,50	2.642,17	2,03	3.575,74
Dicembre 1991	3,00	5.284,35	4,06	7.151,49
Gennaio 1992	4,50	7.926,52	6,09	10.727,23
Febbraio 1992	6,00	10.568,70	8,12	14.302,97
Marzo 1992	7,50	13.210,87	10,15	17.878,72
Aprile 1992	9,00	15.853,05	12,18	21.454,46
Maggio 1992	10,50	18.495,22	14,21	25.030,20

91A3130

REGIONE PUGLIA

Varianti ai piani regolatori generali dei comuni di Ostuni e Gravina di Puglia

La giunta regionale della regione Puglia, con atto n. 1539 del 17 aprile 1991, esecutivo a norma di legge, ha approvato la variante al piano regolatore generale inerente la costruzione del distaccamento della nuova sede dei vigili del fuoco nel comune di Ostuni (Brindisi).

La giunta regionale della regione Puglia, con atto n. 1521 del 17 aprile 1991, esecutivo a norma di legge, ha approvato la variante al piano regolatore generale inerente la costruzione di una scuola elementare per quindici aule in zona «Epitaffio» nel comune di Gravina di Puglia.

91A3132

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Avviso relativo al comunicato del Ministero dell'interno concernente: «Conferimento di attestati di pubblica benemerenza al merito civile». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 160 del 10 luglio 1991)

Nel comunicato citato in epigrafe, riportato alla pagina 21, prima colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, dopo la motivazione del conferimento di attestato di benemerenza al merito civile al capo squadra dei vigili del fuoco Nazzareno Mannato, è annullato il resto della pubblicazione perchè riportante i nominativi di cittadini insigniti di riconoscimento al «valor civile» e non al «merito civile». Detti nominativi saranno pubblicati, insieme ad altri relativi a cittadini insigniti della stessa benemerenza, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 165 del 16 luglio 1991.

91A3204

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
Libreria UNIVERSITARIA
Piazza V. Rivera, 6

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI.E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
Libreria POLICARO
Via Mille, 16

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
SO.CE.DI. S.r.l.
Via Roma, 80

◇ **VERCELLI**
Libreria LA LIBRERIA
Corso Libertà, 46

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MONTEMILIUS
Viale Conseil des Commis, 28

VENETO

◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo	Descrizione	Prezzo
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
	- annuale	**L. 315.000**
	- semestrale	**L. 170.000**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
	- annuale	**L. 56.000**
	- semestrale	**L. 40.000**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
	- annuale	**L. 175.000**
	- semestrale	**L. 95.000**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
	- annuale	**L. 56.000**
	- semestrale	**L. 40.000**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
	- annuale	**L. 175.000**
	- semestrale	**L. 95.000**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:	
	- annuale	**L. 600.000**
	- semestrale	**L. 330.000**
Tipo G	Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II:	
	- annuale	**L. 800.000**
Tipo H	Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II:	
	- annuale	**L. 530.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 70.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1991.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	**L. 1.200**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.200**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	**L. 2.400**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.300**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.300**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**L. 110.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.300**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**L. 70.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	**L. 7.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	**L. 1.300.000**
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	**L. 1.500**
per ogni 96 pagine successive	**L. 1.500**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	**L. 4.000**

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**L. 280.000**
Abbonamento semestrale	**L. 170.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.300**

I prezzi di vendita in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 1 6 4 0 9 1 *

L. 1.200